



PAT 2013  **COMUNE DI MONFUMO**

ALL.

B

Elaborato 25



VENETO PROGETTI



GREENPLAN
ENGINEERING

Piano Regolatore Comunale LR 11/2004

**VALUTAZIONE DI INCIDENZA
ALLEGATO NORME TECNICHE**

Adozione

Approvazione

Il Sindaco

Il Segretario

Progettista

Gustavo Bolzonello, architetto - OdAl

Coprogettisti

Lorena Bolzonello, architetto - OdAl

Raffaele Gerometta, urbanista – Venetoprogetti

Lisa De Gasper, urbanista – Venetoprogetti

Contributi specialistici

Livio Sartor, geologo – Tecnoambiente

Gino Bolzonello agronomo – Greenplan Engineering

Mauro D'ambroso, forestale – Greenplan Engineering

Eros Cavallin, ingegnere - Tecnohabitat

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI	3
Art. 1 - Finalità, obiettivi generali, contenuti	3
Art. 2 – Elaborati del P.A.T.	4
Art. 3 – Efficacia ed attuazione	6
TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI	7
Art. 4 – Perequazione urbanistica	7
Art. 5 – Credito edilizio	9
Art. 6 – Compensazione urbanistica	11
Art. 7 – Schede progettuali	12
Art. 8 – Schede puntuali	14
Art. 9 – Accordi tra soggetti pubblici e privati	15
TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	16
Parte I: Vincoli	16
Art. 10 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – ex 1497/1939 e 431/1985	16
Art. 11 – Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 – ex 1089/1939	18
Art. 12 – Vincolo idrogeologico e forestale	19
Art. 13 – Vincolo sismico	20
Parte II: Pianificazione di livello superiore	21
Art. 14 – Ambiti naturalistici di livello regionale	21
Art. 15 – Centri storici	22
Art. 16 – Siti a rischio archeologico	24
Parte III: Altri elementi	25
Art. 17 – Servitù idraulica idrografia	25
Art. 18 – Fasce di tutela idrografia principale	26
Art. 19 – Limite di rispetto dalle captazioni a scopo acquedottistico	27
Art. 20 – Viabilità	28
Art. 21 – Elettrodotti	30
Art. 22 – Cimiteri	31
Art. 23 – Allevamenti	32
Parte IV: Altre norme di tutela	33
Art. 24 – Inquinamento luminoso	33
TITOLO IV: INVARIANTI	35
Art. 25 – Invarianti di natura paesaggistica	35
Art. 26 – Invarianti di natura ambientale	37
Art. 27 – Invarianti di natura agricolo-produttiva	38
Art. 28 - Invarianti di natura storico-monumentale	39
TITOLO V: FRAGILITA'	41
Art. 29 – Compatibilità sismica e geologica	41
Art. 30 – Aree soggette a dissesto idrogeologico	44
Art. 31 – Aree soggette a vulnerabilità dell'acquifero	45
TITOLO VI: TRASFORMABILITA'	47
Parte I: Azioni strategiche	47
Art. 32 – Aree di urbanizzazione consolidata	47
Art. 33 – Edificazione diffusa	49
Art. 34 – Elementi di degrado	50
Art. 35 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo	51
Art. 36 – Limiti fisici alla nuova edificazione	52
Art. 37 – Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza	53
Art. 38 – Percorsi ciclopedonali	54
Art. 39 – Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi	55
Parte II: Valori e tutele	56
Art. 40 – Ambito agricolo	56
Art. 41 – Ambito di tutela delle colline di Monfumo	58
Art. 42 – Rete ecologica	62
Art. 43 – Elementi storici tutelati	64
TITOLO VII: FORMAZIONE DEI P.I.	65
Art. 44 - Norme specifiche per il P.I.	65
Art. 45 - Norme specifiche per le A.T.O.	67

Art. 46 – Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive	68
Art. 47 - Localizzazione delle strutture di vendita	69
Art. 48 – Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del P.A.T.	70
Art. 49 – Misure di mitigazione e compensazione	71
Art. 50 – Valutazione di Incidenza sul S.I.C. IT3240002 “Colli Asolani”	72
TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA	73
Art. 51 – Approvazione del P.A.T.	73
Art. 52 – Misure di salvaguardia	74
ELENCO ABBREVIAZIONI	75
ALLEGATO A – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	76
Art. 1 – A.T.O. n. 1 “Monfumo -La Valle”	77
Art. 2 – A.T.O. n. 2 “Collinare ovest”	78
Art. 3 – A.T.O. n. 3 “Collinare est - Castelli”	79
Art. 4 – A.T.O. n. 4 “Collinare di tutela	80
ALLEGATO B: NORME IDRAULICHE PER L’EDIFICAZIONE	81

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ, OBIETTIVI GENERALI, CONTENUTI

1. Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) del Comune di Monfumo si articola in disposizioni strutturali, contenute nel presente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).
2. Il P.A.T. del Comune di Monfumo norma le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio comunale in attuazione alle prescrizioni e alle direttive della L.R. n. 11/2004 avendo come finalità la salvaguardia e la tutela del territorio in tutte le sue declinazioni.
3. In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente e ai Piani di carattere sovraordinato (regionale, provinciale e di settore), e secondo gli obiettivi del Documento Preliminare approvato dalla Giunta Comunale, il P.A.T. detta regole di applicazione per le trasformazioni del suolo, dell'edificato consolidato, delle infrastrutture e dell'ambiente naturale.

ART. 2 – ELABORATI DEL P.A.T.

1. Gli elaborati costitutivi del P.A.T. sono:

ELABORATI CONOSCITIVI

GRAFICI

01	Ortofoto volo 2006-2007	1:10 000
02	Carta Tecnica Regionale - Aggiornamento al 2007	1:10 000
03	Stradario Comunale	1:10 000
04	Inquadramento territoriale - Mosaico dei PRG	1:20 000
05	Stato di attuazione del PRG	1:10 000
06	G1 - Carta litologica	1:10 000
07	G2 - Carta idrogeologica	1:10 000
08	G3 - Carta geomorfologica	1:10 000
09	Uso del suolo	1:10 000
10	SAU	1:10 000
11	Caratteristiche chimico-fisiche-idrauliche-morfologiche	1:10 000
12	Paesaggio agrario	1:10 000
13	Sistemi ecorelazionali	1:10 000
14	Carta degli elementi agricoli produttivi strutturali	1:10 000
15	Pianificazione superiore – quadro provinciale PTCP	

INFORMATICI

16	dvd Quadro Conoscitivo	
----	------------------------	--

ELABORATI PROPOSITIVI E DI VALUTAZIONE

GRAFICI

17	Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	1:10 000
18	Carta delle invarianti	1:10 000
19	Carta delle fragilità	1:10 000
20	Carta delle trasformabilità	1:10 000

DESCRITTIVI

21	Rapporto sulla struttura dati e informazioni	
22	Dossier partecipazione	
23	VAS Rapporto Ambientale	
24	VAS Sintesi non tecnica	
25	Valutazione di Incidenza	
All 25 b	Valutazione di incidenza – Norme tecniche	
All 25 c	Valutazione di incidenza - Allegato cartografico	1:10 000
26	Matrice suolo e sottosuolo e compatibilità sismica	
All 26 a	Allegato cartografico - Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica	1:10 000
All 26 b	Allegato cartografico – Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica	1:10 000
27	Relazione agronomico-ambientale	
28	Valutazione di compatibilità idraulica	
All 28 a	Allegato Compatibilità idraulica – Norme idrauliche	
All 28 b	Allegato Compatibilità idraulica – Idrografia comunale	1:10 000

All 28 c	Allegato Compatibilità idraulica – Uso del suolo	1:10.000
All 28 b	Allegato Compatibilità idraulica - Carta delle penalita' idrauliche	1:10 000
29	Relazione	
30	Norme Tecniche	

2. Tra gli elaborati costitutivi del P.A.T., come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati:
- Elab. 17 Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:10.000
 - Elab. 18 Tav. 2 Carta delle invarianti scala 1:10.000
 - Elab. 19 Tav. 3 Carta delle fragilità scala 1:10.000
 - Elab. 20 Tav. 4 Carta delle trasformabilità scala 1:10.000
 - Elab. 30 Norme Tecniche

ART. 3 – EFFICACIA ED ATTUAZIONE

1. Il Piano Regolatore Generale vigente di cui alla L.R. n. 61/1985 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3229 del 29.05.1990 e successive Varianti, all'entrata in vigore del presente P.A.T., assume valore di P.I..
2. Il P.A.T. detta regole e limiti cui devono attenersi i P.I. che individuano e disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità
3. Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del P.A.T., le presenti N.T. sono suddivise in:
 - a) contenuti e finalità: volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al P.I. e agli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione dei contenuti;
 - b) direttive: disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del P.I. e degli strumenti attuativi del P.R.C. e di settore;
 - c) prescrizioni: disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI

ART. 4 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 35.

DEFINIZIONE

2. La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica nelle aree destinate alle trasformazioni tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. La perequazione urbanistica si concretizza con la cessione gratuita al Comune di aree e/o opere nella misura non superiore al 50% del plus-valore economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento. Per plus-valore economico, ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione.
5. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzare dallo stesso per:
 - a) realizzazione di Opere Pubbliche;
 - b) realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c) realizzazione di parchi e boschi urbani e rurali, fasce boscate ed altri interventi di piantumazione e riqualificazione ambientale con funzioni ricreative e paesaggistiche;
 - d) trasferimento dei diritti edificatori generati dal credito edilizio e dalle compensazioni urbanistiche riguardanti il trasferimento di attività economiche come previsto nelle presenti Norme Tecniche (N.T.).
6. L'A.C. può concedere la monetizzazione delle aree cedute ai fini perequativi sulla base del principio dell'equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi a quanto previsto alle lettere a), b) e c) del comma 5 del presente Articolo.

ATTUAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

7. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della perequazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) i Comparti Urbanistici;
 - d) lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.);
 - e) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - f) gli atti di Programmazione negoziata;
8. Il P.I. individuerà le aree interessate dalla perequazione urbanistica e le modalità di attuazione definendo le specifiche destinazioni d'uso, i parametri urbanistici e la quota di aree da cedere al Comune sulla base di:
 - a) indirizzi e prescrizioni riportati nelle presenti N.T.;
 - b) condizioni di fatto inerenti alla localizzazione e le qualità specifiche delle singole aree articolate in:
 - aree già destinate ad usi urbani a maggiore o minore densità;
 - aree già destinate alle attività produttive;
 - aree dismesse o sottoutilizzate;

- aree agricole con maggiore o minore vocazione alla trasformazione edificatoria;
 - aree di rilevante qualità ambientale;
- c) condizioni di diritto inerenti le destinazioni d'uso previste dal P.R.G. vigente alla data di adozione del primo P.I. per le singole aree articolate, a titolo indicativo, in:
- aree destinate alla residenza;
 - aree destinate alla produzione;
 - aree destinate a standard non attuati;
 - aree destinate all'agricoltura;
 - aree destinate alla riqualificazione urbana.
9. Le Z.T.O. individuate nel P.I. e interessate dalla perequazione urbanistica, articolate in ambiti unitari di progettazione e attuazione, potranno riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue, che tuttavia concorreranno alla organizzazione di parti del territorio secondo un progetto coordinato.
10. Per ogni ambito di perequazione urbanistica, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale, come definita al successivo Art. 7 delle presenti N.T., che definisca:
- a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - c) i parametri dimensionali nel rispetto dei limiti del Dimensionamento previsti dal P.A.T.;
 - d) lo schema metaprogettuale per l'assetto complessivo dell'area, con indicate le aree per gli edifici, le destinazioni d'uso, la rete viaria, gli spazi di sosta e parcheggio, le aree da riservare a servizi e verde pubblico, le aree destinate a superficie pubblica.
11. I P.U.A. e i comparti urbanistici individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione e le aree da cedere al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture. Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di P.U.A. di iniziativa pubblica. Il Comune ha la facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I..

ART. 5 – CREDITO EDILIZIO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 36.

DEFINIZIONE

2. Il credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che, a titolo esemplificativo, provvedono:
 - a) al trasferimento delle attività economiche collocate fuori zona;
 - b) alla demolizione di opere incongrue;
 - c) all'eliminazione di elementi di degrado;
 - d) agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità;
 - e) alla realizzazione degli interventi di interesse pubblico.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.

ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO

4. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto del credito edilizio attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) i Comparti Urbanistici;
 - d) lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.);
 - e) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - f) gli Accordi di programma.
5. Il P.I. individua la quota di edificabilità generata dagli interventi descritti al comma 2 del presente Articolo e le aree da riservare al credito edilizio.
6. Il P.I., oltre a quanto previsto nel P.A.T., può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio nell'ambito delle seguenti categorie esemplificative:
 - a) interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invariante, ne risultano in contrasto;
 - b) elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
 - c) interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
 - d) interventi di miglioramento della qualità edilizia ed architettonica con particolare riferimento agli edifici ed agli ambiti di natura storica già individuati quali invariante;
 - e) completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione ed allargamento di incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuove strade, etc.;
 - f) elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all'allevamento zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona, etc.;
 - g) interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica;
 - h) aree in cui la destinazione pubblica è preminente.
7. Gli ambiti e gli immobili individuati dal P.I. che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.; non potranno inoltre dar luogo a riconoscimento di credito strutture provvisorie, precarie o comunque non riconosciute come fabbricati dalla normativa vigente all'atto dell'individuazione.

8. Per ogni ambito che genera credito edilizio, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale che definisca:
 - a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi del P.I.;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - c) l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto di:
 - tipologia e destinazione d'uso dell'immobile;
 - vetustà;
 - stato di conservazione;
 - interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile.

9. I crediti edilizi sono annotati in un apposito registro contenente:
 - a) i dati anagrafici del titolare del credito e di eventuali terzi cessionari;
 - b) la quantificazione del credito edilizio in relazione alla sede di utilizzo;
 - c) i termini temporali di utilizzo.

ART. 6 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 37.

DEFINIZIONE

2. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'A.C. dell'area oggetto di vincolo, in alternativa all'indennizzo.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Il P.A.T. stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione della compensazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
4. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata per quantità e destinazioni d'uso, sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.

ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA

5. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della compensazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) gli Atti di programmazione negoziata;
 - e) la progettazione delle Opere pubbliche.
6. Il P.I. determinerà la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative negli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo e/o nelle aree di trasformazione individuate dal P.A.T..

ART. 7 – SCHEDE PROGETTUALI

DEFINIZIONE

1. Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, il P.I. elabora delle Schede Progettuali a scala adeguata (ad es. scala 1:1000) dove le indicazioni del P.I. sono specificate con maggiore dettaglio.

CONTENUTI E FINALITA'

2. Le Schede Progettuali sono finalizzate a indirizzare la progettazione edilizia, ambientale e la pianificazione attuativa sulla base di definizioni morfologiche e planimetriche tenuto conto della situazione esistente nell'intorno nonché del sito considerato.
3. Le schede progettuali potranno interessare, a titolo esemplificativo, anche i seguenti temi:
 - a) aree agricole e residenza
 - utilizzazione delle frange urbane a verde naturalistico con funzione di filtro;
 - limitazione dell'impatto determinato dalla riduzione di suolo agricolo, ricorrendo ad opere di compensazione;
 - incentivazione alla permanenza degli agricoltori nelle aree marginali e difficili;
 - creazione di fasce tampone e di siepi riparali;
 - incentivazione al recupero di testimonianze storiche;
 - incentivazione alla demolizione degli edifici realizzati in fronte alle strade statali, regionali e provinciali (anche quelli realizzati in fascia fluviale e in prossimità di zone sensibili);
 - incentivazione alla demolizione degli edifici costruiti in zona agricola e formazione di un credito edilizio da realizzare in aree urbanizzate definite dal Comune;
 - b) aree agricole e aspetti naturalistici/paesaggistici
 - valorizzazione del territorio agroforestale;
 - creazione di corridoi di connessione;
 - creazione di aree di completamento della rete ecologica;
 - creazione di varchi;
 - recupero di aree degradate potenzialmente idonee (ad es. le aree sterili che ricadono interamente o anche parzialmente all'interno della rete ecologica);
 - incentivazione per l'utilizzo dell'agricoltura biologica da utilizzare in zone naturalistiche e particolarmente sensibili e per l'attivazione di colture intercalari di copertura;
 - incentivazione delle coltivazioni tradizionali;
 - gestione dei reflui zootecnici, con impianti di depurazione adeguati per il trattamento delle deiezioni animali;
 - incentivazione per la realizzazione di fasce filtro sulle sponde dei fiumi;
 - definizione dei valori di qualità ambientale sulla base dei principi dell'ecologia del paesaggio;
 - connessione dei beni culturali e paesaggistici in una rete di corridoi ecologici, percorsi della memoria, itinerari turistici etc. che sostengano la fruizione, dei siti "minori";
 - incentivazione interventi di dismissione e demolizione di preesistenze abitative e produttive improprie e loro convergenza verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - c) aree produttive
 - riduzione dell'impatto e mitigazione degli interventi (buffer ecologici, coperture vegetali, sistemi ecologici ed aree verdi) per sostenere la multifunzionalità delle aree produttive;
 - mitigazione ambientale (es. superficie da piantumare rapportata alla superficie coperta) finalizzata a minimizzare gli impatti;
 - riconversione delle attività dismesse ad altri usi, più compatibili con la loro localizzazione;
 - densificazione delle aree produttive esistenti per ridurre il consumo di suolo;
 - proposizione di strutture con maggiore flessibilità di utilizzo, minore durata temporale, e maggiore qualità architettonica;
 - valutazione della soglia di tolleranza delle attività isolate, nei confronti di altre funzioni limitrofe.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

4. Nelle Schede Progettuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari mentre gli schemi organizzativi sono finalizzati a suggerire possibili soluzioni compositive per la progettazione delle aree.
5. All'interno dei perimetri delle Schede Progettuali gli interventi previsti sono subordinati alla redazione di un P.U.A. di iniziativa pubblica o privata, secondo le prescrizioni contenute nel P.I.. L'A.C. può, previa diffida ai proprietari inadempienti, dare attuazione a quanto previsto dalla Scheda Progettuale, approvando d'ufficio il P.U.A. e formando il comparto edificatorio, oppure espropriando le sole aree aventi destinazione a servizi.

ART. 8 – SCHEDE PUNTUALI

DEFINIZIONE

1. Per alcune aree, fabbricati e manufatti rilevanti per la loro specifica destinazione d'uso o per la particolare ubicazione nel territorio urbanizzato o agricolo o le caratteristiche storico/architettonica e per gli elementi di interesse ambientale il P.I. elabora delle Schede Puntuali dove le indicazioni del Piano sono specificate con maggiore dettaglio.

CONTENUTI E FINALITA'

2. Le Schede Puntuali sono finalizzate ad indirizzare la dismissione, trasformazione e/o recupero dei fabbricati, manufatti ed elementi rientranti nelle fattispecie già oggetto delle Leggi Regionali:
 - a) n. 80/1980;
 - b) n. 61/1985;
 - c) n. 11/1987.
 - d) n. 24/1985.nonché per quelli ricadenti in zona vincolata ai sensi del successivo art. 41, o in altre casistiche individuate in sede di elaborazione del P.I..

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. Nelle Schede Puntuali hanno valore prescrittivo i parametri urbanistici e le prescrizioni particolari.

ART. 9 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 6.

DEFINIZIONE

2. L'Accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla L.R. 11/2004, l'A.C. può assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

3. I tempi e le modalità per la conclusione degli Accordi definiti al precedente comma del presente Articolo sono i seguenti:
 - a) l'A.C. rende nota la possibilità (attraverso avviso pubblico e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel P.I. proposte di Accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
 - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di Accordo pubblico con i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e dati del soggetto proponente;
 - oggetto dell'Accordo esplicitato con elaborati grafici;
 - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di Accordo si propone di soddisfare;
 - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di Accordo;
 - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - c) il Responsabile del Procedimento può predisporre un calendario di incontri con i destinatari degli Accordi ed eventuali cointeressati;
 - d) le proposte di Accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del P.I. e saranno soggette alla medesima forma di pubblicità e di partecipazione. Gli Accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione del P.I. e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano adottato.
4. Per quanto non disciplinato dalla L.R. 11/2004 e dalle presenti N.T., trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti, della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche.

DIRETTIVE

5. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel presente articolo sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I..

TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PARTE I: VINCOLI

ART. 10 – VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 – EX 1497/1939 E 431/1985

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 134
2. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 136
3. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
5. Tavola n. 2, “Carta delle invarianti”
6. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”:
 - a) zone soggetto a vincolo art. 136 D.lgs. n. 42/2004 (ex L. 1497/1939) in forza di D.G.R 5 maggio 1998 n. 1498;
 - b) zone soggette a vincolo art. 136 D.lgs. n. 42/2004 (ex L. 1497/1939) in salvaguardia a seguito di verbale di proposta di vincolo datato 30.9.1999;
 - c) corsi d’acqua art. 142 D.lgs n. 42/2004 (ex L. 431/1985)
 - Torrente Schiener o Schenere o Schenera (codice fiume 26036)
 - Torrente Val Maor e Di Collalto (26037)
 - Torrente Muson Di Monfumo (26039)
 - Fossa Acqua Morta (26040)
 - Valle Piumetta o Piumada (26043)
 - Acqua Del Colle Toronto (26044)
 - Torrente Armalette (26045)
 - Torrente Curogna (26192)
 - Torrente Musil o Ponticello, Curogna Vecchia o Curognetta (26194)
 - d) zone boscate art 142 D.lgs n. 42/2004

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Il Comune di Monfumo è sottoposto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, differenziato secondo il dettaglio di seguito riportato:
 - a) immobili e aree di notevole interesse pubblico, vincolato o in salvaguardia, per l’intero territorio comunale;
 - b) corsi d’acqua di cui al comma precedente, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ad esclusione delle aree che erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 come zone territoriali omogenee A e B alla data del 27 giugno 1985 (D.Lgs n. 312) ;
 - c) zone boscate;

DIRETTIVE

8. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli paesaggistici di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
9. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il P.I., precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:

- a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi;
- b) la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c) il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T. e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e le indicazioni della D.G.R.V. n. 986 del 14 marzo 1996 "Atto di indirizzo e coordinamento relativi alla sub-delega ai comuni delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali".

ART. 11 – VINCOLO MONUMENTALE D.Lgs. 42/2004 – EX 1089/1939

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Artt. 10, 11 e 12

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
3. Tavola n. 2, "Carta delle invarianti"
4. Tavola n. 4, "Carta delle trasformabilità"
5. L'immobile evidenziato a titolo ricognitivo nella Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" è:
 - a) Villa Bardellini-Scotti;a questo si aggiungono gli immobili richiamati dall'articolo 12, comma 1 del D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la cui esecuzione risalgia ad oltre cinquanta anni.

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Riguarda tutti gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e gli immobili vincolati ai sensi dell'Art. 4 ex L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 42/2004 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti.

DIRETTIVE

7. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli monumentali di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
8. Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente articolo debbono:
 - a) garantire la protezione e conservazione dei caratteri dell'impianto originario;
 - b) definire la sistemazione delle aree scoperte circostanti l'immobile vincolato con particolare attenzione agli elementi arborei ed arbustivi;
 - c) prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito.

ART. 12 – VINCOLO IDROGEOLOGICO E FORESTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. R.D. n. 3267 del 30.12.1923
2. R.D. n. 1126 del 16.05.1926
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, “Legge forestale regionale”.
4. Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1348 del 12 febbraio 2008.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Il vincolo idrogeologico riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e delle leggi regionali di settore.

DIRETTIVE

7. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli idrogeologici e forestali di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
8. Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale a integrazione di quanto previsto dal P.A.T. e secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. Gli interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione ivi ricadenti sono soggetti ad analisi geologica preventiva.
10. Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. n. 1126 del 16.05.1926 e della legislazione regionale in materia.

ART. 13 – VINCOLO SISMICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.M. 14 gennaio 2008, Norme tecniche per le costruzioni.
2. O.P.C.M. 3274/2003
3. O.P.C.M. 3519/2006
4. Direttiva R.V (Direzione Geologia ed attività estrattive) n. 69 del 27.05.2010
5. D.G.R.V. n. 71/2008
6. D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008
7. D.G.R.V n. 96/CR del 07.08.2006
8. Legge Regionale n. 13/2004
9. Legge Regionale n. 38/2004
10. D.G.R.V. n. 3645 del 28.11.2003

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

11. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

12. Il PAT - nella Tavola 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - individua il vincolo sismico. Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20.03.2003 questo Comune è stato classificato sismico e rientra nella “zona n.2. Con D.M. 14.01.2008 vengono approvate le “Norme tecniche per le costruzioni”. Con la Legge del 24.06.2009 n.77 “Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo di aprile 2009...”, all’art. 1 bis, si anticipa al 01.07.2009 l’entrata in vigore delle “Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008.
13. La Regione Veneto ha emanato, successivamente all’ordinanza PCM 3274/2003, alcune deliberazioni; le più importanti ai fini del presente documento sono le seguenti : la D.G.R. 28.11.2003 n.3645 con i relativi allegati A, B, C (Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per la protezione civile, e Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso), la D.C.R. n.67 del 03.12.2003, D.G.R. 96/CR del 07.08.2006 “Ordinanza del P.C.M. 28.04.2006 n.3519 direttive per l’applicazione” e la DGR n.71 del 20.1.2008. Con la nuova DGR n. 3308 del 04.11.2008 “Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica.”, la Regione del Veneto disciplina la pianificazione urbanistica (PAT e PI) dal punto di vista sismologico. In questa delibera si prescrive uno studio di compatibilità sismica per le zone sismiche 1 e 2. Con decreto n.69 del 27.05.2010 “Linee guida per la realizzazione dello Studio di Compatibilità Sismica per i PAT e PATI – DGR n.3308/2008 e L.R. n.11/2004”, la direzione geologia ed attività estrattive della Regione del Veneto stabilisce i contenuti dello studio e in particolare della relazione illustrativa, della Carta degli elementi geologici e delle zone omogenee in prospettiva sismica.

INDIRIZZI

14. Il PAT si prefigge di garantire, in particolare nei confronti dei processi di trasformazione di tipo urbanistico, la sicurezza degli insediamenti dal rischio sismico mediante l’ottemperanza al DM 14.01.2008.

DIRETTIVE

15. Si dovrà ottemperare al DM. 14.01.2008, e redigere uno studio di compatibilità sismica (relativamente ai PI), come previsto dalla DGR n. 3308 del 04.11.2008.
16. Le indagini eseguite, ai sensi del DM 14.01.2008, per i singoli interventi edilizi, dovranno essere inserite in una banca dati.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

17. Gli interventi dovranno uniformarsi alle prescrizioni dell’OPCM n.3274/2003 e al DM 14.01.2008, alla DGRV n. 3308 del 04.11.2008 e al decreto della Regione del Veneto n. 69 del 27.05.2010.

PARTE II: PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

ART. 14 – AMBITI NATURALISTICI DI LIVELLO REGIONALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Art. 19 delle Norme di Attuazione

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. assume le aree del territorio comunale qualificate come ambiti naturalistici di interesse regionale all'interno del proprio campo di applicazione, qualificandoli come carattere di contenuto rilevante e qualificante del proprio territorio.
4. Il P.A.T. articola le scelte strategiche di rilevanza comunale considerando gli aspetti descritti insieme con gli altri che si combinano con essi.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione degli ambiti naturalistici di interesse regionale a integrazione di quanto previsto dal P.A.T..

ART. 15 – CENTRI STORICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 40
2. Atlante Provinciale dei Centri Storici a cura della Regione Veneto
3. Piano Regolatore Generale vigente

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
5. Tavola n. 2, “Carta delle invarianti”

CONTENUTI E FINALITÀ

6. I Centri Storici evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono:
 - a) Forner
 - b) La Valle
 - c) Era Grande
7. La perimetrazione è stata definita sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto.

DIRETTIVE

8. Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo Art 29, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.
9. Il P.I. dovrà definire:
 - a) le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
 - b) gli ambiti da assoggettare a P.U.A.;
 - c) la disciplina delle nuove possibilità edificatorie;
 - d) gli spazi a parcheggio, a servizi, le piazze, i collegamenti pedonali e gli elementi significativi da valorizzare;
 - e) gli eventuali interventi di riqualificazione e riconversione di volumi ed attività incompatibili;
 - f) la disciplina degli interventi richiesti dai sistemi ambientale, della mobilità ed infrastrutturale;
 - g) il prontuario per la disciplina degli interventi nei centri storici
10. Il P.I. sulla base delle categorie di seguito individuate a titolo esemplificativo provvederà ad attribuire a ciascun immobile la corrispondente modalità di intervento:
 - a) edifici di notevole valore storico, artistico ed architettonico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna;
 - b) edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, e costituenti un insieme organico;
 - c) edifici di discreto valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto ambientale circostante, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni;
 - d) edifici di valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto circostante, di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne;
 - e) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale che non costituiscono motivo di disagio urbano;
 - f) edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale turbativi dell'ambiente urbano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

11. Per gli edifici vincolati oltre agli indirizzi e alle prescrizioni formulate nel precedente Art. 11 e nei successivo Artt. 28 delle presenti N.T., valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. Vigente alla data di adozione del P.A.T.;

- b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.
12. Per gli ambiti inclusi nei suddetti centri storici e per i quali siano già stati approvati e siano ancora vigenti strumenti urbanistici attuativi (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, ecc.) rimangono in vigore le norme di maggior dettaglio contenute nei Piani stessi, sino alla loro decadenza o alla loro sostituzione.

ART. 16 – SITI A RISCHIO ARCHEOLOGICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Tav. 2.4 e art. 47 delle N.T.A.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Riguarda le aree per le quali sono stati segnalati sporadici ritrovamenti archeologici e nelle quali se ritengono possibili ulteriori.

DIRETTIVE

4. Per ciascuna delle aree a rischio archeologico individuate il P.I. accerta e dettaglia la sussistenza del rischio archeologico, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e provvede a perimetrare le zone di cui al comma 6.
5. Di concerto con la competente Soprintendenza, il Comune, mediante il P.I., provvederà –se del caso- ad integrare con norme di tutela le prescrizioni e i vincoli elencati ai successivi commi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Nelle zone appositamente perimetrare prima dell’inizio di lavori di costruzione che comportino lo scasso o lo sbancamento di terreno, deve essere data notizia alla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.
7. E' fatto divieto di raccolta, danneggiamento e asportazione dei reperti archeologia, ai sensi della vigente normativa statale.
8. Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura (scavi, demolizioni, restauri, ecc.), in qualsiasi zona del territorio comunale, avvengano ritrovamenti archeologici o comunque di interesse culturale è obbligo del Proprietario e del Direttore dei Lavori fare immediata denuncia al Comune, sospendendo nel contempo i lavori. In seguito al ritrovamento il Comune può disporre la sospensione totale o parziale dei lavori; deve in questo caso, entro 30 giorni dalla sospensione, indicare gli elementi necessari per una eventuale variante del permesso a costruire in corso o disporre l’annullamento, sentita la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. La mancata denuncia comporta l'immediato annullamento del permesso a costruire, fatta salva ogni altra sanzione legale.

PARTE III: ALTRI ELEMENTI

ART. 17 – SERVITÙ IDRAULICA IDROGRAFIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. R.D. n. 368 del 08.05.1904
2. R.D. n. 523 del 05.07.1904

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Nessuna

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi d'acqua pubblici artt. dal 93 al 99.

DIRETTIVE

5. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. I fiumi e canali individuati ai sensi del presente articolo e le corrispondenti fasce di rispetto inedificabili di m. 10 (dieci) dal limite demaniale, ai fini della tutela ambientale, della sicurezza idraulica e per garantire la possibilità di realizzare percorsi ciclo-pedonali riguardano:
 - a) Torrente Schiener o Schenere o Schenera (codice fiume 26036)
 - b) Torrente Val Maor e Di Collalto (26037)
 - c) Torrente Muson Di Monfumo (26039)
 - d) Fossa Acqua Morta (26040)
 - e) Valle Piumetta o Piumada (26043)
 - f) Acqua Del Colle Toronto (26044)
 - g) Torrente Armalette (26045)
 - h) Torrente Curogna (26192)
 - i) Torrente Musil o Ponticello, Curogna Vecchia o Curognetta (26194)
 - l) Roggia Caniezza o Della Sega (26199)
 - m) Torrente Nasson (26161)
 - n) Valle Il Canaletto (26041)riducibili a m. 4 (quattro) per le piantagioni ed i movimenti di terra
7. Tali fasce possono essere derogate, previo parere favorevole dell'ente gestore, solo a seguito di uno specifico piano o strumento attuativo (comunque denominato) o di una specifica scheda progettuale o planivolumetrica prevista dal P.A.T. o dal P.I., che individui in maniera puntuale le sagome degli edifici e i percorsi pubblici lungo i corsi d'acqua o le loro alternative anche attraverso gli edifici stessi (passaggi coperti) o con la realizzazione di elementi a sbalzo (ballatoi-passerelle).
8. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 380/2001.
9. In parziale deroga a quanto sopra indicato, all'interno delle fasce di inedificabilità sono ammessi gli ampliamenti previsti dalla specifica normativa di zona a condizione che:
 - a) rispetto agli allineamenti esistenti gli ampliamenti non sopravanzino verso il bene tutelato;
 - b) non impegnino in ampliamento il fronte per una estensione lineare superiore al 20% dell'affaccio esistente e comunque non maggiore di m. 10 (dieci).

ART. 18 – FASCE DI TUTELA IDROGRAFIA PRINCIPALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 41.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Sono vincolate ai sensi dell'Art. 41 L.R. 11/2004 le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di m. 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale per:
 - a) Torrente Schiener o Schenere o Schenera (codice fiume 26036)
 - b) Torrente Val Maor e Di Collalto (26037)
 - c) Torrente Muson Di Monfumo (26039)
 - d) Fossa Acqua Morta (26040)
 - e) Valle Piumetta o Piumada (26043)
 - f) Acqua Del Colle Toronto (26044)
 - g) Torrente Armalette (26045)
 - h) Torrente Curogna (26192)
 - i) Torrente Musil o Ponticello, Curogna Vecchia o Curognetta (26194)

DIRETTIVE

4. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di tutela di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
5. Il P.I. individua, nelle aree di cui al precedente comma 3, esternamente alle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa, gli interventi edilizi ammessi e gli eventuali interventi di demolizione delle superfetazioni degradanti.

PRESCRIZIONI

6. Fatte salve le disposizioni per i corsi d'acqua pubblici di cui al D.Lgs 42/2004, il P.A.T. dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale di cui al presente Articolo con relative fasce di tutela, siano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:
 - a) conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi con eventuale ripristino dei tratti mancanti lungo i viali, le strade principali di accesso, lungo i confini, i fossi e nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti;
 - b) realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.
7. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata e degli ambiti di edificazione diffusa vale quanto previsto ai successivi Artt. 33 e 34 delle presenti N.T..

ART. 19 – LIMITE DI RISPETTO DALLE CAPTAZIONI A SCOPO ACQUEDOTTISTICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PAT nella Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale - delimita le aree di salvaguardia da pozzi e sorgenti di prelievo ad uso acquedottistico. Le aree di rispetto per la salvaguardia dalle captazioni acquedottistiche sono individuate ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.
4. Il PAT persegue l’obiettivo della tutela delle acque sotterranee sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, evitando il manifestarsi di condizioni che possano potenzialmente porsi quali fattori d’inquinamento, salvaguardando tale risorsa anche per le generazioni future.

DIRETTIVE

5. Il PI individua e vincola le captazioni di prelievo di acqua sotterranea di interesse pubblico ai sensi della normativa vigente.
6. In sede di PI si dovrà verificare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con l’obiettivo della tutela della qualità delle acque per il consumo umano, definendo e disciplinando il complesso degli interventi per la tutela delle risorse idriche.
7. La demolizione di costruzioni legittime prive di valore storico, architettonico o ambientale e finalizzate alla tutela e valorizzazione all’interno delle aree vincolate, determina la formazione di credito edilizio secondo quanto previsto all’articolo 36 della legge regionale 11/2004.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Nelle aree di rispetto delle captazioni acquedottistiche (ml 200 di raggio), si applicano le norme previste dal succitato art. 94 del D. Lgs n.152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”, fino all’emanazione di direttive più precise da parte degli Enti competenti.
9. Negli edifici compresi nelle predette fasce di rispetto sono sempre consenti interventi di cui al 1° comma dell’art. 3 – lett. a), b) e c) del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 20 – VIABILITÀ

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”.
2. Piano Regionale Trasporti.
3. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso (adottato con Delibera di Consiglio provinciale n. 25 del 30.06.2008).

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di aree costituenti il sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione e rispetto, esternamente al perimetro dei centri abitati e delle ZTO non agricole (A, B, C, D, F), classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Fanno parte di questa categoria i tratti delle:
 - Strada Provinciale 1 “Mostaccin”;
 - Strada Provinciale 23 “di Monfumo”;
 - Strada Provinciale 150 “dei Colli Asolani”;
 - b) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
 - c) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all’interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati.
 - d) viabilità interpodereale: comprende le strade interpodereali con caratteristiche ambientali di pregio.

DIRETTIVE

6. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all’interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell’Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
7. Il P.I. completa l’individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l’ampliamento ed adeguamento delle strade e per la salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento atmosferico e dal rumore.
8. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all’esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

9. A norma dell’Art. 37 della L.R. n. 11/2004, con le procedure di cui all’Art. 6 della stessa L.R., sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all’esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all’Art. 36 della L.R. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all’amministrazione procedente dell’area oggetto di vincolo.
10. Nella fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall’inquinamento acustico

ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante.

ART. 21 – ELETTRODOTTI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge n. 36 del 22.02.2001, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
2. D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”
3. D.P.C.M. 08.02.2003
4. Delibera Comitato Interministeriale del 04.02.1977
5. Legge Regionale n. 27 del 30.06. 1993, “Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Trattasi dei principali elettrodotti di seguito elencati:
 - a) da 132 kV Caerano Vellai;
 - b) da 132 kV Quero-Castelfranco cd “Cementi Rossi”;
 - c) da 132 kV Vellai-Istrana cd “Quero”

DIRETTIVE

8. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti tecnologiche, ne recepisce il tracciato e i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006 sulla base delle rilevazioni dei campi elettromagnetici effettuati dal gestore dell'infrastruttura.
9. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dagli elettrodotti anche mediante previsioni di razionalizzazione e ottimizzazione degli esistenti, e creazione per i nuovi, di appositi canali.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. La localizzazione di nuovi elettrodotti, o la modifica degli esistenti è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente.
11. Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale speciale in materia, nell'ambito delle aree interessate da campi elettromagnetici generati da elettrodotti legittimamente assentiti ed eccedenti i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui alla normativa vigente, non è consentita alcuna nuova destinazione di aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a permanenza di persone superiore a quattro ore.

ART. 22 – CIMITERI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Regio Decreto n. 1265, 27 luglio 1934.
2. D.P.R. n. 285, 10 settembre 1990
3. Legge n. 166, 1 agosto 2002

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto ubicati in corrispondenza di:
 - a) Monfumo;
 - b) Castelli.

DIRETTIVE

6. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Salvo che la normativa urbanistico edilizia di zona non risulti più restrittiva, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e dell'Art. 28 della L. n. 166/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23 – ALLEVAMENTI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Regio decreto 27.07.1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
2. Ministero della Sanità, Decreto ministeriale 05.09.1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.
3. D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale"
4. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto ministeriale 07.04.2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina Regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
5. Atti di Indirizzo di cui alla lettera d) art. 50 L.R. 11/04, approvati con D.G.R.V. 3178 del 3 ottobre 2004 e della D.G.R. 856 del 2012.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Trattasi degli allevamenti zootecnici esistenti individuati ai sensi degli "Atti di Indirizzo, lettera d) in attuazione dell'art. 50 L.R. 11/04.

DIRETTIVE

8. Il P.I. dovrà individuare:
 - a) gli ambiti degli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento;
 - b) gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;
 - c) gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T..
9. Il P.I. dovrà disciplinare la trasformazione degli allevamenti prescrivendo:
 - a) forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l'impatto visivo dell'intervento edilizio;
 - b) impiego di materiali tradizionali con preferenza a quelli con caratteristiche bioecologiche, e in grado di contenere il consumo energetico;
 - c) specifica valutazione di sostenibilità dell'intervento;
 - d) forme architettoniche semplici, altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra, utilizzo di coperture verdi e/o tradizionali, serramenti in legno, intonaci a calce, uso della pietra lavorata a vista;
 - e) impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali quali la fitodepurazione, recupero delle acque gialle, recupero acque piovane, ecc.;
 - f) percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Nella attesa dell'approvazione del P.I. adeguato alle direttive del P.A.T., si applicano agli allevamenti le norme del P.R.G.C. vigente, ove non in contrasto con le disposizioni della L.R. 11/2004 e le norme igienico sanitarie vigenti.

PARTE IV: ALTRE NORME DI TUTELA

ART. 24 – INQUINAMENTO LUMINOSO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 17 del 07.08.2009, "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".

CONTENUTI E FINALITÀ

2. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, dovrà essere improntata al contenimento dell'inquinamento luminoso nella misura massima ottenibile con l'utilizzo delle tecnologie disponibili al fine di tutelare e migliorare l'ambiente, di conservare gli equilibri ecologici e di favorire il risparmio energetico, in particolare nelle aree contermini ed all'interno dei Siti natura 2000.

DIRETTIVE

3. Il Piano di settore dovrà regolamentare progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna con particolare attenzione a:
 - a) impiegare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione;
 - b) selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, per le strade con traffico motorizzato, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentiti dalle normative vigenti;
 - c) evitare per i nuovi impianti l'adozione di sistemi di illuminazione a diffusione libera o diffondenti o che comunque emettano un flusso luminoso nell'emisfero superiore eccedente il tre per cento del flusso totale emesso dalla sorgente;
 - d) limitare l'uso di proiettori ai casi di reale necessità, in ogni caso mantenendo l'orientazione del fascio verso il basso, non oltre i sessanta gradi dalla verticale;
 - e) adottare sistemi automatici di controllo e riduzione del flusso luminoso, fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ore ventidue, e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogniqualvolta ciò sia possibile, tenuto conto delle esigenze di sicurezza.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle installazioni, impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia già regolata da specifiche norme statali e agli impianti privati di illuminazione esterna, costituiti da non più di dieci sorgenti luminose con un flusso luminoso per ciascuna sorgente non superiore a 1.500 lumen.
5. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna privati collocati lungo le strade è subordinata al preventivo parere dell'Amministrazione Comunale qualora vengano superati le tre sorgenti luminose.
6. Per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
7. Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° ed oltre.
8. È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.
9. Per l'illuminazione di edifici e monumenti; gli apparecchi d'illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.
10. L'illuminazione delle insegne non dotate d'illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate d'illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore ventiquattro o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.

11. È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.
12. Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione, allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).
13. È vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto

TITOLO IV: INVARIANTI

ART. 25 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".
4. Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali".
5. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso (adottato con Delibera di Consiglio provinciale n. 25 del 30.06.2008).

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

6. Tavola n. 2, "Carta delle invarianti"

CONTENUTI E FINALITÀ

7. Il P.A.T. definisce invarianti di natura paesaggistica gli ambiti e gli elementi riconducibili a:
 - a) ambiti paesaggistici di pregio, caratterizzati da aspetti di riconoscibilità ed integrità, di seguito elencati:
 - 1 Alta Val Schener
 - 2 Via Monte Grappa
 - 3 Muson
 - 4 Ca' Corniani
 - 5 Col degli Olivi
 - 6 Piumada
 - 7 Molino Tempesta
 - 8 Era Grande – Le Mandre
 - 9 La Valle
 - 10 Salita Palazzo Neville
 - 11 Ca' Balbi;
 - b) impianti di aucupio
 - c) con visuali.
8. Il P.A.T. promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità storica e paesaggistica, nonché di "risorsa di naturalità" per il territorio comunale.

DIRETTIVE

9. Il P.I., sulla base di specifici elementi analitici, potrà meglio definire l'individuazione ed i perimetri degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, riconoscendo gli elementi detrattori che compromettono la qualità percettiva dei luoghi (attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T..
10. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola n. 4.1, "Carta delle trasformabilità", gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei con visuali;
 - b) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista paesaggistico;
 - c) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - d) disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.
11. Il P.I. potrà definire eventuali zone di cui al presente articolo per le quali sia vietata l'edificazione di manufatti da destinare ad insediamenti zootecnici anche non intensivi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. Sono vietati:

- a) l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici intensivi, fatte salve le previsioni di piani attuativi vigenti;
- b) la costruzione di impianti fotovoltaici, solari ed eolici -limitatamente alle aree ricadenti, oltre che nel disposto del presente articolo, nella rete ecologica soggetta all'art. 39 del P.T.C.P.- ad eccezione dei "sistemi integrati" regolamentati dalla normativa regionale (L.R. 9 marzo 2007, n. 4) e dai successivi atti e linee guida in materia di edilizia sostenibile e quelli che soddisferanno determinati requisiti paesaggistici che saranno approfonditi ed integrati come parte normativa nel P.I.;
- c) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
- d) la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli, salvo quelle strettamente attinenti agli insediamenti agricoli e residenziali normate dal P.I.;
- e) l'apposizione di cartelli pubblicitari (esclusa segnaletica stradale ed escursionistica);
- f) la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
- g) i movimenti di terra che possono alterare la morfologia dei luoghi;
- h) la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze tecniche o funzionali.

ART. 26 – INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

4. Tavola n. 2, "Carta delle invarianti"

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Il P.A.T. definisce invarianti di natura ambientale gli ambiti nei quali si rinvengono risorse naturali specifiche, peculiari, con alto potenziale biotico, per le quali la conservazione ed il mantenimento in essere risulta indispensabile al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile. Corrispondono alle superfici boschive, alle fasce alberate e ai prati umidi di fondovalle, alle macchie più significative dell'area collinare.
6. Il P.A.T. promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità naturalistica ed ecologica. Trattasi di parti del territorio fondamentali anche ai fini della costruzione della rete ecologica.

DIRETTIVE

7. Il P.I. sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti territoriali di importanza ambientale, individuando gli elementi che compromettono la qualità ambientale dei luoghi (usi impropri dei terreni, attività produttive in zona impropria, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T..
8. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola n. 4, "Carta delle trasformabilità", gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - b) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente articolo;
 - c) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico.
9. Il P.I. potrà definire eventuali zone di cui al presente articolo per le quali sia vietata l'edificazione di manufatti da destinare ad insediamenti zootecnici anche non intensivi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Sono vietati:
 - a) l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici intensivi, fatte salve le previsioni di piani attuativi vigenti;
 - b) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
 - c) la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli, salvo quelle strettamente attinenti gli insediamenti agricoli e residenziali normate dal P.I.;
 - d) la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
 - e) la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze tecniche o funzionali.

ART. 27 – INVARIANTI DI NATURA AGRICOLO-PRODUTTIVA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
2. Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola 2, "Carta delle invarianti".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Il P.A.T. definisce invarianti di natura agricolo-produttiva gli ambiti caratterizzati da particolari aspetti di riconoscibilità e integrità, con forte vocazione agricola, con presenza di specializzazione produttiva ed investimenti strutturali;
5. Il P.A.T. promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di "risorsa di naturalità" per il territorio comunale.

DIRETTIVE

6. Il P.I. dovrà definire gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - b) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei con visuali;
 - c) incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente articolo;
 - d) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico;
 - e) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - f) disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Sono vietati:
 - a) l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici intensivi;
 - b) le strutture a serra fissa, con o senza zoccolo di fondazione. Sono ammesse le serre mobili se destinate alla forzatura stagionale delle produzioni orto-floro-vivaistiche;
 - c) la costruzione di recinzioni nei fondi agricoli, salvo quelle strettamente attinenti agli insediamenti agricoli e residenziali normate dal P.I.;
 - d) la realizzazione di discariche e depositi di materiali non agricoli;
 - e) la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da inderogabili esigenze tecniche o funzionali.

ART. 28 - INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13 e n. 40.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 1, "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"
3. Tavola n. 2, "Carta delle invarianti"
4. Tavola n. 4, "Carta delle trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Il P.A.T. definisce invarianti di natura storico monumentale e/o architettonica:
 - a) i centri storici di:
 1. Forner
 2. La Valle
 3. Era Grande;
 - b) gli edifici con grado di tutela di P.R.G.
 - c) gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004:
 1. Villa Bardellini-Scotti;
 - d) i manufatti di pregio architettonico individuati dal P.T.C.P.;
 - e) i siti a rischio archeologico in cui si ritengono probabili ritrovamenti archeologici (vedi anche P.T.C.P.).

DIRETTIVE

2. Il P.I., provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzare dei siti e degli edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
 - a) la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
 - b) la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio;
 - c) il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l'esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
 - d) l'incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
 - e) l'incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento nei centri storici;
 - f) la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
 - g) l'estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli intorni e degli spazi ineditati contigui.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Per queste invarianti di natura storico-monumentale valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. Vigente e dalle Varianti al P.R.G.C. adottate al momento dell'entrata in vigore del primo P.A.T.;
 - b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.
4. Per i siti a rischio archeologico le azioni e norme di tutela dovranno essere concertate con la competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 16 delle presenti norme;

5. Per ogni tipo di intervento da attuarsi sulle risorse culturali di interesse provinciale è necessario definire una progettazione architettonica articolata in quattro momenti:
- a) riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito considerato unitariamente;
 - b) riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito;
 - c) disciplina degli usi, funzioni e attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni formali e funzionali;
 - d) disciplina delle procedure e dei programmi di intervento ammissibili.

TITOLO V: FRAGILITA'

ART. 29 – COMPATIBILITÀ SISMICA E GEOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.
2. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".
3. Direttiva R.V. "Direzione Geologia ed Attività Estrattive" n.69 del 27.05.2010 " Linee guida per la realizzazione dello Studio di Compatibilità sismica per i P.A.T. e P.A.T.I. di cui alla D.G.R.V. n. 3308/2008 e L.R. n.11/2004.
4. D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008 Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (L.R. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio").
5. L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
6. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica".
7. Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto "Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive".
8. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»".
9. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.09.2005, "Norme tecniche per le costruzioni".
10. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

11. Tavola n. 3, "Carta delle Fragilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

12. Definizioni
 - a) Il PAT nella Tavola 3 - Carta delle Fragilità - suddivide il territorio comunale secondo classi di compatibilità geologica e in zone omogenee in prospettiva sismica, per garantire una corretta gestione del territorio.
 - b) Oltre alle prescrizioni di carattere sismico, per le realizzazioni di costruzioni dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, in rapporto alle categorie dei terreni di seguito indicate. Il PI potrà ulteriormente dettagliare tali indicazioni sulla base di più specifiche indagini.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

13. Alla luce della normativa vigente in materia sismica la relazione geologica, ai soli fini sismici dovrà essere corredata in conformità al DM. 14.01.2008, e in particolare da:
 - *Relazione illustrativa* in cui saranno illustrate le caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in un intorno significativo. Dovrà essere descritta la sismicità storica del territorio e gli estremi dei valori di accelerazione orizzontale massima per i suoli di categoria "A". Dovranno essere illustrati i metodi e i risultati delle prove in sito.

- Cartografia (CTR di base fuso W a scala minima 1:5.000) geologica, geomorfologica, idrogeologica di un'area convenientemente estesa, che metta in evidenza i fenomeni di instabilità dei versanti (crollo, colamento superficiale, ...), i cedimenti per densificazione dei terreni insaturi, per liquefazione, per collasso di cavità sotterranee, per contatto tra litotipi a caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse, le rotture in superficie per riattivazione di faglia capace (traccia possibile o indeterminabile), la morfologia che può causare amplificazioni topografiche (es. scarpate con pareti subverticali, bordo di cave, di discariche, nicchie di distacco, orlo di terrazzi, zone di cresta rocciosa e/o cime isolate con pendenze maggiori a 15 gradi e altezza maggiore ai 30 metri), le caratteristiche litologiche, l'ubicazione delle prove in sito, le aree con profondità della falda < 15 metri dal piano campagna.
 - Indagini in sito: La normativa vigente prevede di valutare l'effetto della risposta sismica locale mediante specifiche analisi. Qualora si adotti un approccio semplificato, si dovrà far riferimento alle categorie di sottosuolo, in base ai valori della velocità equivalente Vs30. Si consiglia di eseguire misure, anche se non specificato dalla normativa vigente, commisurate alla frequenza di risonanza degli edifici che si devono eseguire (es. un edificio a 15 piani sviluppa indicativamente una risonanza di 1 Hz, la quale è legata tipicamente ad un contatto sedimento-roccia a 100 metri di profondità). In ogni caso la misura diretta della velocità di propagazione delle onde di taglio Vs, con metodi geofisici, è fortemente raccomandata. Qualora non sia possibile la classificazione può essere effettuata in base ai valori del numero equivalente di colpi della prova penetrometrica dinamica (SPT) Nspt30 nei terreni prevalentemente a grana grossa e della resistenza non drenata equivalente Cu30 nei terreni prevalentemente a grana fine; le prove dovranno essere eseguite almeno ogni tre metri di profondità e ad ogni cambio litologico.
 - Le misure geofisiche possono essere eseguite con i seguenti metodi: tecniche dirette in foro (down-hole, cross-hole, cono sismico, ecc.), tecniche indirette attive (sismica a rifrazione onde S, sasw, masw, ftan, ecc.), tecniche indirette passive (spac, esac, ReMi, H/V, ecc.).
 - Nel caso di modellazione H/V è indispensabile la conoscenza di un vincolo (stratigrafia e/o penetrometria e/o Vs del primo strato determinata con altre tecniche), inoltre le misure devono essere conformi alle linee guida SESAME e rappresentate graficamente in un campo di frequenze di interesse ingegneristico (0.1-20Hz).
 - Dovranno essere allegati alla relazione geologica i grafici di misura e d'interpretazione delle prove in sito.
 - Si potranno utilizzare valori provenienti da misure dirette puntuali delle onde di taglio "Vs" eseguite in sito immediatamente adiacente a quello investigato, purchè i litotipi, la morfologia superficiale e sepolta, l'idrogeologia, e le caratteristiche sismiche siano compatibili a quelle riscontrate nell'area in studio; la verifica dovrà essere sottoscritta da professionista laureato in geologia.
14. Oltre alle prescrizioni di carattere sismico sopraesposte, per la realizzazioni di costruzioni, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni, in rapporto alle categorie dei terreni di seguito indicate:
- **Terreni idonei a condizione**: sono terreni con caratteristiche litologiche, geomorfologiche e idrogeologiche diverse.
In questa zona si prescrive la stesura di relazione geologica e/o geotecnica in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, fornendo elementi quantitativi ricavati da indagini e prove dirette e con grado di approfondimento commisurato all'importanza dell'edificio. Le indagini vanno spinte fino alla profondità alla quale la percentuale di carico indotta dall'edificio è pari a un decimo di quella applicata al piano di posa. Vanno inoltre allegate le stratigrafie

e le tabelle grafiche delle prove in sito, e le loro ubicazioni. Si dovrà verificare inoltre la profondità della falda e la stabilità dei pendii.

Le problematiche per cui l'idoneità geologica è stata giudicata "a condizione" e le soluzioni di massima per raggiungere "l'idoneità", sono le seguenti (vedi numerazione in Tav. 3 – Carta delle Fragilità):

n.1: Zone con il massimo livello della superficie della falda compresa da 0 a - 2 metri dal piano campagna, con terreni superficiali da ghiaioso sabbiosi a limoso argillosi e con possibilità di esondazioni e/o ristagno idrico. Le soluzioni per l'idoneità si possono raggiungere ottemperando alle prescrizioni che saranno contenute nella relazione geologica e geotecnica di progetto. In particolare si consiglia di prevedere soluzione tecniche idonee ad evitare infiltrazioni d'acqua nei vani interrati. Qualora vi sia la presenza di terreni scadenti superficiali (limosi, argillosi, torbosi, ecc.) e/o variabilità litologica, è necessario adottare soluzioni tecniche idonee ad evitare cedimenti delle fondazioni. Ogni intervento dovrà garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei e superficiali. Nelle aree esondabili e/o a ristagno idrico, l'idoneità si raggiunge qualora si realizzino le prescrizioni contenute nella relazione di compatibilità idraulica.

n.2: Aree con la presenza di cave attive, abbandonate e/o dismesse

Le soluzioni per l'idoneità si possono raggiungere con la messa in sicurezza delle scarpate, con le bonifiche se necessarie, ottemperando alle prescrizioni contenute nella eventuale relazione geologico-tecnica. Ogni intervento dovrà garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei e superficiali.

La ricomposizione delle cave attive è subordinata ad autorizzazioni regionali, e non può essere normata da questo strumento urbanistico. Sono, inoltre, fatte salve ed impregiudicate le situazioni e scelte che potranno essere stabilite dalla pianificazione regionale di settore anche in materia di geologia e attività estrattive, alle quali lo strumento urbanistico si conforma. Sono, in ogni caso, fatti salvi e impregiudicati gli indirizzi regionali assunti con DGR 3121/2003 e con DGR 135/CR/2008 relative al Piano Regionale per l'Attività di cava (PRAC).

n.3: Zone con terreni costituiti da rocce da compatte a tenere, in cui sono presenti fenomeni di carsismo e possibili cavità causate da un'attività mineraria.

Le soluzioni per l'idoneità si possono raggiungere ottemperando alle prescrizioni che saranno contenute nella relazione geologico geotecnica. In particolare si consiglia di adottare soluzione tecniche idonee ad evitare fenomeni d'instabilità del pendio, di erosione attiva, di cedimenti per collasso di cavità sotterranee e/o per la presenza di terreni scadenti.

- **Terreni non idonei**, in questa classe vi sono delle zone del territorio comunale in cui vi è la presenza di:
 - orli di scarpata;
 - alvei dei corsi d'acqua;
 - aree con presenza di frane;
 - aree con pendenze elevate;
 - aree soggette ad erosione;

In queste aree è preclusa l'edificabilità. Possono essere previsti interventi relativi a infrastrutture non altrimenti ubicabili, opere che non incrementano il carico urbanistico quali annessi rustici, depositi attrezzi, legnaie, garage.

ART. 30 – AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 3, "Carta delle Fragilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PAT nella Tavola 3 - Carta delle Fragilità - individua gli ambiti e le aree soggette a dissesto idrogeologico con l'obiettivo di promuovere la salvaguardia dell'assetto idrogeologico:
 - aree di frana;
 - aree a moderato rischio idraulico;
 - aree soggette ad erosione;
 - aree soggette a sprofondamento carsico;
 - aree con possibili cavità causate dall'attività mineraria.

DIRETTIVE

4. Il P.I. dovrà definire in maniera più dettagliata le indicazioni di cui sopra nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di massima contenute nella Valutazione di Compatibilità idraulica. Il PI provvede a definire in maniera più dettagliata le indicazioni nelle aree a dissesto idrogeologico, nel rispetto degli indirizzi e delle prescrizioni di massima contenute nella relazione geologica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Nelle aree di frana si prescrive l'attivazione di un programma di monitoraggio dei fenomeni che possono creare un rischio per l'uomo e rilevante per l'ambiente. Ogni tipo d'intervento dovrà essere preceduto da un'indagine geologico-tecnica che accerti il rischio e la fattibilità dell'opera.
6. Nelle aree a moderato rischio idraulico, le soluzioni per l'idoneità si possono raggiungere qualora si ottemperi alle direttive-prescrizioni illustrate all'articolo "Rischio idraulico". Acquisita questa condizione di idoneità, le aree in oggetto possono essere accorpate a quelle limitrofe.
7. Nelle aree soggette ad erosione si prescrive l'attivazione di un programma di monitoraggio dei fenomeni che possono creare un rischio per l'uomo e rilevante per l'ambiente. Ogni tipo d'intervento dovrà essere preceduto da un'indagine geologico-tecnica che accerti il rischio e la fattibilità dell'opera. Eventuali opere di difesa e consolidamento del suolo e del sottosuolo dovranno essere effettuate utilizzando preferibilmente le tecniche di bioingegneria naturalistica.
8. Nelle aree soggette a sprofondamento carsico si prescrive l'attivazione di un programma di monitoraggio dei fenomeni che possono creare un rischio per l'uomo e rilevante per l'ambiente. Le aree devono essere tutelate da fenomeni di inquinamento. E' inoltre vietata l'occlusione delle cavità.
9. Nelle aree con possibili cavità causate dall'attività mineraria si prescrive l'attivazione di un Piano di censimento delle cavità che possono creare un rischio per l'uomo e rilevante per l'ambiente. Ogni tipo d'intervento dovrà essere preceduto da un'indagine geologico-tecnica che accerti il rischio e la fattibilità dell'opera, si dovrà verificare soprattutto la presenza di cavità ed eventuali fenomeni d'inquinamento connessi alla costruzione di manufatti. E' inoltre vietata l'occlusione delle cavità, che dovranno però essere messe in sicurezza.

ART. 31 – AREE SOGGETTE A VULNERABILITÀ DELL'ACQUIFERO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 3, "Carta delle fragilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il PAT nella Tavola 3 - Carta delle Fragilità - promuovere la salvaguardia delle risorse idropotabili, evitando il manifestarsi di condizioni che possano potenzialmente porsi quali fattori di inquinamento della falda sotterranea. Le aree soggette a vulnerabilità dell'acquifero sono le seguenti:
 - Area con vulnerabilità elevata;
 - Area con vulnerabilità alta;
 - Area con vulnerabilità media;
 - Area con vulnerabilità nulla.

DIRETTIVE

4. Per tali zone il PI dovrà adottare specifici accorgimenti finalizzati alla tutela dal rischio dell'inquinamento delle acque sotterranee.
5. La vulnerabilità intrinseca degli acquiferi di parte del territorio comunale, è tale da rendere necessaria una tutela e salvaguardia delle acque sotterranee attraverso uno studio sulla "Valutazione della Vulnerabilità degli acquiferi", in funzione a diversi parametri tra cui: litologia, struttura e geometria dell'acquifero, natura del suolo, ricarica e scarica del sistema, processi fisico-chimici che determinano una mitigazione dell'inquinamento. L'amministrazione Comunale dovrà farsi promotrice e coordinatrice di questo studio nelle forme e con le modalità che ritiene più idonee. Gli elementi principali da considerare nel "Piano di Valutazione della Vulnerabilità" sono:
 - centri di pericolo: numero, distribuzione, tipo d'inquinamento (diffuso, puntuale), natura dei contaminanti;
 - corpi ricettori: acque superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo;
 - bersagli potenziali: uomo, ambiente, animali;
 - punti d'utilizzo delle acque: pozzi, risorgive, corsi d'acqua, bacini lacustri.
 - capacità d'attenuazione naturale: filtrazione, dispersione, adsorbimento, decadimento, ecc.;
 - sistemi di prevenzione: cartografia della vulnerabilità, interventi in sito, monitoraggio con analisi periodiche, banche dati, vincoli, linee guida e/o normative, determinazioni delle fasce di rispetto.
6. Contestualmente allo "Studio di Valutazione degli acquiferi", dovrà essere aggiornata la banca dati già predisposta e allegata al PAT dei pozzi di prelievo d'acqua sotterranea soggetti a denuncia (es. orti e giardini) e a concessione (irriguo, industriale, al consumo umano, ecc.), delle concessioni di derivazione d'acqua da corpi idrici superficiali; dovrà invece essere elaborata una banca dati (v. sistemi di prevenzione) di tutti i siti oggetto di spargimento liquami, degli scarichi nel suolo e sottosuolo (es. subirrigazioni, pozzi perdenti acque meteoriche, ...), delle vasche a "tenuta", della destinazione e stoccaggio temporaneo e definitivo delle "terre e rocce di scavo".
7. Particolare attenzione dovrà essere posta alla stesura delle "linee guida" (v. *sistemi di prevenzione*) sullo spargimento dei liquami e sugli scarichi nel suolo e sottosuolo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Nelle "Aree soggette a vulnerabilità dell'acquifero" sono rappresentate in cartografia quattro categorie, in funzione alla facilità o meno con cui le sostanze inquinanti si possono introdurre e propagare nella falda acquifera freatica; il territorio è stato suddiviso in zone a vulnerabilità elevata, alta, media, e nulla. In attesa dell'elaborazione del "Piano di Valutazione della Vulnerabilità", che dovrà essere redatto, vista la fragilità di parte del territorio, con le modalità descritte nelle direttive, si dovrà procedere a:

- Aree con vulnerabilità elevata: ogni intervento nel territorio dovrà garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei e superficiali, attraverso un adeguata relazione idrogeologica. Sono vietate le nuove attività che utilizzano sostanze pericolose (esempio le ditte insalubri di I classe - dm 05.09.1994) e lo spargimento di liquami. L'esecuzione di subirrigazioni e/ o di pozzi perdenti per acque meteoriche dovranno essere giustificati da adeguate indagini idrogeologiche. Le "vasche a tenuta" dovranno essere gestite in modo da poter verificare le modalità, le quantità e i tempi di scarico dei liquami (v. es. registri di carico e scarico).
 - Aree con vulnerabilità alta: ogni intervento nel territorio dovrà garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei e superficiali, attraverso un adeguata relazione idrogeologica. Sono vietate le nuove attività che utilizzano sostanze pericolose (esempio le ditte insalubri di I classe - dm 05.09.1994). Le "vasche a tenuta" dovranno essere gestite in modo da poter verificare le modalità, le quantità e i tempi di scarico dei liquami (v. es. registri di carico e scarico).
 - Aree con vulnerabilità media: ogni intervento nel territorio dovrà garantire la tutela delle acque, al fine di evitare fenomeni di inquinamento e/o variazioni della geometria ed idrodinamica dei corpi idrici sotterranei e superficiali, attraverso un adeguata relazione idrogeologica. In ogni intervento (manufatti, pozzi, ecc.) dovrà essere evitata la miscelazione di falde diverse: il progettista dovrà motivare le scelte adottate e al termine dei lavori certificare la conformità tra progetto e opera realizzata. Sono vietate le nuove attività che utilizzano sostanze pericolose (esempio le ditte insalubri di I classe - dm 05.09.1994). Le "vasche a tenuta" dovranno essere gestite in modo da poter verificare le modalità, le quantità e i tempi di scarico dei liquami (v. es. registri di carico e scarico).
 - Aree con vulnerabilità nulla: sono costituite da terreni con permeabilità molto bassa. Gli interventi dovranno essere tali da garantire la tutela delle acque superficiali, in quanto tutte le acque immesse nel suolo (es. subirrigazioni) confluiscono nei corsi d'acqua. Le "vasche a tenuta" dovranno essere gestite in modo da poter verificare le modalità, le quantità e i tempi di scarico dei liquami (v. es. registri di carico e scarico).
9. Tutti i pozzi con concessione per usi non domestici, dovranno essere dotati di contatore volumetrico come previsto dalla legislazione vigente, e i titolari dovranno comunicare al Comune il consumo annuale desunto dalla lettura al contatore.
 10. Nelle aree di rispetto dei pozzi acquedottistici (ml 200 di raggio dal pozzo), si applicano le norme previste dall'art. 94 del D. Lgs n.152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale", fino all'emanazione di direttive più precise da parte degli Enti competenti.
 11. Si dovrà adempire a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Tutela delle Acque (2004) e ai successivi provvedimenti della Regione del Veneto, in particolare agli art. 10 "Adempimenti finalizzati alla riduzione ed eliminazione delle sostanze pericolose"; art. 11 "Aree sensibili", art. 12 "Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola", art. 13 "Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari".

TITOLO VI: TRASFORMABILITA'

PARTE I: AZIONI STRATEGICHE

ART. 32 – AREE DI URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.
2. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 4, "Carta delle trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

4. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono:
 - a) gli ambiti territoriali in cui l'esistenza e dotazione delle opere di urbanizzazione primaria consentono l'intervento diretto senza ulteriori prescrizioni;
 - b) gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. Vigente a zone territoriali omogenee di tipo A, B, C, D ed F (esclusi i servizi di interesse comune di maggiore rilevanza)

DIRETTIVE

5. Il P.I. articola la disciplina di queste aree precisando i perimetri delle porzioni di area ad urbanizzazione consolidata:
 - a) sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, l'adeguamento degli indici di edificabilità secondo criteri di ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione dei corpi edilizi eventualmente adibiti ad attività produttive in zona impropria;
 - b) interstiziali o di frangia, non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'A.T.O. di appartenenza, la possibilità di ampliamento e/o di nuova edificazione;
 - c) definite dalle zone di espansione.
6. Il P.I. dovrà censire il fabbisogno edilizio residenziale al fine di verificare il grado di utilizzo del patrimonio edilizio coerentemente con i limiti fissati dal P.T.C.P..
7. Relativamente all'ambito destinato ad attività produttive, riconosciuto dal P.T.C.P. quale potenzialmente ampliabile, in località "La Valle" il P.I. monitora le trasformazioni territoriali e definisce:
 - a) l'esatto ambito confermato, con esclusione di sostanziali ampliamenti rispetto all'esistente;
 - b) i parametri urbanistici e la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie;
 - c) l'eventuale necessità di strumenti attuativi e/o di programmi complessi volti alla ristrutturazione urbanistica;
 - d) la possibilità di localizzazione di zone destinate all'insediamento di attività terziarie a servizio dell'ambito produttivo, con preferenza di localizzazione lungo i fronti stradali principali.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

8. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dal previgente P.R.G., qualora compatibili con il P.A.T..

9. Nelle aree a destinazione produttiva confermate sono ammesse funzioni esclusivamente produttive secondarie (quali industria, artigianato, logistica, magazzini, depositi e simili) fatte salve eventuali attività terziarie a servizio delle attività insediate. Gli interventi di trasformazione urbanistica e/o ampliamento sono subordinati alla redazione di P.U.A., fermo restando che eventuali ampliamenti sono ammessi esclusivamente per modeste correzioni dell'ambito esistente

ART. 33 – EDIFICAZIONE DIFFUSA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13, n. 43, n. 44.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4, "Carta delle trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Sono ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione:
 - a) a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata;
 - b) eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse: dalla residenza originariamente agricola insieme con i relativi annessi rustici, di differente stato di conservazione compresi fenomeni di abbandono e degrado, ma anche dalle attività manifatturiere che si sono innestate sui corpi di fabbrica rurali, spesso ampliandoli e adattandoli alle specifiche esigenze produttive;
 - c) dotata delle opere di urbanizzazione essenziali, carente nei sottoservizi e sostanzialmente priva dei servizi collettivi propri delle zone residenziali.

DIRETTIVE

4. Il P.I.:
 - a) precisa i perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal P.A.T.
 - b) verifica le categorie di intervento previste nel P.R.G. Vigente .
5. Il P.I., mediante le schede progettuali di cui al precedente Art. 7, disciplina gli interventi edilizi ammissibili prevedendo:
 - a) limitati e puntuali interventi di ampliamento e nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del Dimensionamento dei singoli A.T.O. definiti dal P.A.T. e comunque previa verifica di sostenibilità;
 - b) integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
 - c) miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e commerciali;
 - d) integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Prima dell'adeguamento dei singoli P.I., fatte salve diverse previsioni del previgente P.R.G., non sono ammessi interventi edilizi, come definiti dall'Art. 3 del D.P.R. 380/2001, se non nell'ambito delle previsioni di tutela ed edificabilità del territorio agricolo di cui al titolo V° della L.R. 11/2004, e secondo le prescrizioni e vincoli già previsti per le zone a prevalente destinazione agricola.

ART. 34 – ELEMENTI DI DEGRADO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4, "Carta delle trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. identifica le attività produttive collocate in zona impropria e alcuni fabbricati riconosciuti quali detrattori e/o incongrui, e ne persegue la rilocalizzazione in zona propria o la loro riqualificazione.
4. Le attività produttive collocate in zona impropria sono state individuate a partire da quanto previsto dal P.R.G. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T.. Si tratta di singole attività produttive che presentano motivi di turbativa urbanistica, ambientale o problemi ineliminabili di inquinamento del territorio.

DIRETTIVE

5. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi fissati dal P.A.T. e le direttive delle Azioni Strutturali definisce:
 - a) le modalità di riutilizzo dei siti eventualmente dismessi in riferimento a:
 - riqualificazione ambientale del sito;
 - destinazioni d'uso attigue all'attività;
 - specificità urbanistiche e territoriali del contesto;
 - specificità ambientali e paesaggistiche del contesto;
 - b) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - c) eventuali interventi di compensazione ambientale.
6. Il P.I. può individuare nuove attività in zona impropria o allevamenti zootecnici dismessi da mitigare o modificare rispetto a quelli già individuati senza procedere ad una variante del P.A.T..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Per queste attività, in attesa che il P.I. definisca il nuovo regime urbanistico ed edilizio, restano confermati gli interventi specifici previsti dalla relativa scheda di P.R.G. vigente.

ART. 35 – LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4, “Carta delle trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. fissa le “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata e alle trasformazioni previste dal P.R.G.C. Vigente alla data di adozione del P.A.T..

DIRETTIVE

4. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., definisce gli ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, produttive e di servizio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
 - b) relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l'immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
 - c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo;
 - d) attenersi prioritariamente alle “linee preferenziali di sviluppo insediativo”.
5. Le previsioni di sviluppo definite dal P.I., in conformità alle indicazioni del P.A.T., dovranno essere giustificate da un'effettiva domanda di nuova residenza che andrà soddisfatta prioritariamente attraverso il recupero dei nuclei esistenti e gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente.
6. Il P.I. può prevedere una ripartizione e distribuzione dei quantitativi fissati nella disciplina degli A.T.O., comunque non superiore al 30% del Dimensionamento, esternamente alle linee preferenziali di sviluppo a completamento delle aree di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa fatto salvo il rispetto dei “limiti fisici alla nuova edificazione”, degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e dei vincoli e tutele del P.A.T., e delle condizioni di sostenibilità evidenziate nella V.A.S..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Tutte le nuove aree di espansione individuate dal P.I. dovranno essere soggette a P.U.A. e all'istituto della perequazione urbanistica previsto dall'Art. 35 della L.R. 11/2004 e dall'Art. 4 delle presenti N.T..
8. E' ammesso intervento edilizio diretto solo nel caso di ampliamenti di zona di modeste dimensioni individuati dal P.I. come completamenti.

ART. 36 – LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4, "Carta delle trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. fissa i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

DIRETTIVE

4. Il P.I. all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.
5. Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T., può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S..

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della L.R. n. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole, oltre a quanto previsto dal Titolo VI delle presenti N.T..
7. In attesa della approvazione del P.I. adeguato al P.A.T., nelle aree ricadenti all'interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel Piano Regolatore Generale vigente alla data di adozione del P.A.T. in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lettere a), b), c), e d) Art. 3, D.P.R. 380/2001 Testo Unico Edilizia (TUE).

ART. 37 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4, “Carta delle trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. classifica quali “Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza” le aree e/o complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, da potenziare e/o di nuova collocazione.

DIRETTIVE

4. Il P.I. provvederà a disciplinare:
 - a) le funzioni da confermare;
 - b) le funzioni da trasferire;
 - c) le funzioni da riconvertire;
 - d) i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.
5. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi del P.A.T.:
 - a) disciplina gli interventi ammissibili in assenza di P.U.A.;
 - b) indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
 - c) prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture con adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed eliminazione delle barriere architettoniche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Fino l'approvazione del P.I. restano confermate le previsioni del P.R.G. previgente. L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

ART. 38 – PERCORSI CICLOPEDONALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4, "Carta delle trasformabilità"

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua i principali "Percorsi ciclopedonali esistenti e di progetto" sui quali basare la programmazione comunale riguardante la mobilità ciclabile finalizzata a:
 - a) aumentare la mobilità in bicicletta offrendo al ciclista situazioni sicure, protette e confortevoli;
 - b) riqualificare la vita della gente e l'immagine armoniosa e ad alta socialità dello spazio urbano;
 - c) dare autonomia ed indipendenza agli utenti deboli della strada.

DIRETTIVE

4. Il P.I. potrà individuare ulteriori tracciati o rettificare quelli indicati dal P.A.T..
5. La realizzazione potrà avvenire per parti con le modalità tecniche ed esecutive previste dalla normativa vigente e precisate dal P.I. o dal progetto esecutivo con particolare attenzione al rispetto delle dimensioni minime, all'utilizzo quando possibile di tracciati o elementi lineari già esistenti e con particolare cura nella scelta dei materiali di pavimentazione, delimitazione e segnaletica in modo che siano coerenti con il contesto di appartenenza.
6. Gli strumenti di attuazione dovranno tener conto che le tipologie di percorsi e le soluzioni possibili sono diverse:
 - a) separazione
sedi proprie per le biciclette, separate da cordoli, oppure a quota marciapiede, monodirezionali o bidirezionali, obbligatorie in affiancamento alle strade di scorrimento;
 - b) integrazione
promiscuità tra le biciclette e gli altri veicoli, cercando comunque condizioni di sicurezza, si attua dove pur essendoci forte domanda non c'è spazio per la separazione o dove la domanda non è talmente forte da giustificare la separazione;
 - c) moderazione del traffico
interventi puntuali all'assetto stradale finalizzati a trasformare l'immagine della strada affinché l'automobilista modifichi automaticamente ed inconsciamente il suo modo di guidare.
7. Il P.I. dovrà adottare misure finalizzate a:
 - a) realizzare, recuperare migliorare e valorizzare gli itinerari individuati;
 - b) mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale e paesaggistica degli itinerari;
 - c) recuperare funzionalmente i manufatti e le opere tipiche degli itinerari individuati;
 - d) evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;
 - e) definire gli ambiti in cui, anche all'esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche.

ART. 39 – CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4, “Carta delle trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” includono ambiti caratterizzati da attività incompatibili con l’ambiente e da degrado, per i quali si rende necessario il riordino e il ripristino della qualità ambientale, prevedendone la trasformazione con dismissione delle funzioni produttive esistenti e inserimento di funzioni diverse, dai servizi alla residenza.
4. I “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” sono sostenuti da Accordi sottoscritti ai sensi dell’Art. 6 della L.R. n. 11/2004 e dell’Art. 9 delle presenti N.T. relativi all’individuazione di contenuti “discrezionali” del P.I. e/o degli Accordi di Programma ai sensi dell’Art. 7 della L.R. 11/2004.
5. Tali Accordi, sottoscritti con i proprietari, portano ad assumere nella pianificazione strutturale proposte di rilevante interesse pubblico, oltre che di sicuro valore strategico per l’intero territorio comunale.

DIRETTIVE

6. Gli interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso si attuano attraverso l’utilizzo combinato o disgiunto delle seguenti azioni:
 - a) riqualificazione edilizia e urbanistica;
 - b) ripristino della qualità ambientale;
 - c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - d) incentivazione delle pluralità di funzioni;
 - e) realizzazione di edilizia residenziale pubblica e/o social housing.
7. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere contestualmente alla formazione e adozione del P.I. e dei P.U.A. riguardanti i “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” sostenuti da Accordi ai sensi dell’Art. 6 della L.R. 11/2004, applicando in tale sede i criteri di perequazione urbanistica e, se del caso, di riconoscimento di credito edilizio di cui agli artt. 4 e 5.
8. Il P.I. può introdurre nuovi “Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi” nel rispetto dei contenuti previsti per i P.U.A. dall’Art. 19 della L.R. n. 11/2004.

PRESCRIZIONI

9. Nelle more di approvazione del P.I. sono ammessi esclusivamente gli interventi sull’esistente di cui di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 e non è ammesso alcun incremento delle consistenze edilizie esistenti..

PARTE II: VALORI E TUTELE

ART. 40 – AMBITO AGRICOLO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4, “Carta delle trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua nella Tavola n. 4, “Carta delle trasformabilità” le “Aree agricole” che interessano le parti extraurbane, poste oltre il limite edificato destinate:
 - a) all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica;
 - b) alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche;
 - c) alle attività ricreative, sociali, turistiche e culturali;
 - d) agli insediamenti abitativi.
4. Per questi ambiti gli obiettivi che il P.A.T. persegue sono:
 - a) la tutela dell’integrità del territorio rurale;
 - b) la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità della compensazione urbanistica e del credito edilizio di cui alle presenti N.T.;
 - c) la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;
 - d) il recupero dell’edificazione esistente, incongrua e non più funzionale al fondo;
 - e) la salvaguardia ed il potenziamento della rete ecologica.

DIRETTIVE

5. Il P.I. provvederà ad individuare e definire ai sensi dell’art. 43 della L.R. 11/2004:
 - a) gli ambiti delle aziende agricole esistenti, anche attraverso la ricognizione e l’aggiornamento della schedatura puntuale;
 - b) gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agricole e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal P.A.T.;
 - c) gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
 - d) la ricognizione e l’adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche costruttive relative all’edificazione in zona agricola, anche attraverso la redazione di uno specifico Prontuario;
 - e) le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale;
 - f) gli ambiti nei quali in rapporto alle trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica gli interventi sono subordinati a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.).
6. Il P.I. detta specifiche prescrizioni riguardanti l’attività edilizia in “Area agricola” con particolare riferimento a:
 - a) demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi contrastanti le finalità e gli obiettivi fissati nel presente articolo;
 - b) eventuale introduzione di divieto di realizzare nuovi allevamenti zootecnici intensivi di cui al titolo V della legge regionale n. 11/2004 per porzioni sensibili del territorio anche non ricadenti nel disposto di cui agli art. 25 e 26.
7. Il P.I. può prevedere, per tutto o parte del territorio comunale, con apposita schedatura puntuale ai sensi dell’art. 8, interventi finalizzati al mutamento di destinazione d’uso a scopo residenziale di

annessi rustici –purché legittimamente esistenti alla data di approvazione del presente PAT- nei limiti di 300 mc, a condizione che l'edificio sia dichiarato non più funzionale alle esigenze del fondo sulla base di un'analisi agronomica redatta da un tecnico abilitato e certificata dall'ispettorato regionale dell'agricoltura, che le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria siano a carico del richiedente. Tale possibilità dovrà in ogni caso comportare, attraverso specifiche norme, che la dichiarazione di annesso non più funzionale sia ostativa alla contestuale o futura edificabilità di ulteriori annessi rustici nell'ambito aziendale. Il limite di 300 mc residenziali è prescrittivo e pertanto nei presenti casi non potranno essere applicate norme di piano che prevedano successivi ampliamenti.

8. Il P.I. disciplina la realizzazione di modesti manufatti, di superficie massima non superiore a mq 20 e con altezza media non superiore a 2,35 ml, realizzabili –nel limite massimo di uno e a distanza non superiore a ml. 30 dal fabbricato principale- da soggetti imprenditori agricoli e non, anche in assenza di piano aziendale, purché in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, se adeguatamente giustificati da nesso di funzionalità per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo. Tali manufatti non potranno in nessun caso essere riconosciuti come fabbricati ai fini di applicazione di norme riguardanti l'edificato esistente.
9. Il P.I. provvederà alla ricognizione ed all'aggiornamento degli elementi vegetali lineari ed aerali quali, siepi, filari, macchie ed aree boscate, provvedendo a recepire quanto indicato dalle presenti norme per gli elementi della rete ecologica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. Nelle more di approvazione del P.I., vanno conservati gli elementi vegetali lineari ed aerali quali, siepi, filari, macchie ed aree boscate.

ART. 41 – AMBITO DI TUTELA DELLE COLLINE DI MONFUMO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”;

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

2. Tavola n. 4, “Carta delle trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

3. Il P.A.T. individua nella Tavola n. 4, “Carta delle trasformabilità” l’“Ambito di tutela delle colline di Monfumo” che interessa aree agricole di particolare pregio, non occupate in tutto o in parte da preesistenze edificatorie, e per le quali si intendono attuare politiche di accurata tutela.

DIRETTIVE

4. Il P.I. ripерimetra l’ambito delle zone di tutela del paesaggio di cui all’art. 32 del vigente PRG¹ sulla base dei perimetri delle zone classificate di tutela delle colline, se del caso precisandone i limiti, e ne dispone apposita normativa –direttamente e/o attraverso l’obbligo di P.U.A.- perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) difesa dell’integrità del territorio;
 - b) analisi e tutela degli aspetti storici, paesaggistici, ambientali e vegetazionali;
 - c) salvaguardia della biodiversità e delle dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile.
 - d) verifica, salvaguardia e recupero del patrimonio edilizio esistente
 - e) individuazione, recupero e valorizzazione delle opere di carattere storico;
 - f) ripristino e riuso di sentieri e percorsi.
 - g) contenimento degli interventi edilizi mediante l’individuazione degli ambiti in cui localizzare la nuova edificazione e/o l’ampliamento dell’esistente
 - h) contenimento dei movimenti di terra che possono alterare la morfologia dei luoghi.
5. Il P.I. può prevedere, attraverso specifica schedatura, di ampliare gli interventi ammessi su singoli manufatti e costruzioni esistenti -con esclusione di strutture provvisorie, precarie o comunque non riconosciute come fabbricati dalla normativa vigente all’atto dell’individuazione.
6. Il P.I. favorisce e incentiva prioritariamente la demolizione dei manufatti incongrui esistenti anche tramite riconoscimento del credito edilizio.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Nelle more di approvazione del P.I.:
 - tali zone sono soggette obbligatoriamente a P.U.A., informato ai criteri di cui al comma 4, in assenza del quale sono ammessi esclusivamente gli interventi sull’esistente di cui al successivo paragrafo e non è ammesso l’incremento delle consistenze edilizie a carattere residenziale o produttivo esistenti;
 - in assenza di P.U.A. di cui al presente comma e fino a specifica schedatura di cui al comma 5, sui fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di cui ai punti a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001 con le limitazioni di cui al terzo comma dell’art. 12 delle N.T.A. di P.R.G. vigente, nonché, per gli edifici oggetto di normativa specifica, gli interventi

1

Art. 32 N.T.A. di PRG Vigente - Zone di tutela del paesaggio

1. Tali zone sono soggette obbligatoriamente a piano urbanistico attuativo, informato ai seguenti criteri: - analisi e tutela degli aspetti storici, paesaggistici, ambientali e vegetazionali; - verifica, salvaguardia e recupero del patrimonio edilizio esistente

- individuazione, recupero e valorizzazione delle opere di difesa di carattere storico; - ripristino e riuso di sentieri e percorsi.

2. In assenza di PUA sono ammessi gli interventi previsti al terzo comma dell’art. 12 non- ché, per li edifici oggetto di normativa specifica, gli interventi previsti all’art. 17 in rapporto al grado di vincolo.

previsti all'art. 17 delle N.T.A. di P.R.G. vigente in rapporto al grado di vincolo²;
- vanno conservati i tradizionali impianti poderali, in particolare i segni ordinatori (siepi, canali, filari)
nel territorio.

2

Art. 12 N.T.A. di P.R.G. vigente – Interventi edilizi

3° comma: Gli interventi applicabili all'esistente sono ammessi esclusivamente su fabbricati (o edifici) così come definiti al successivo art. 13. Su corpi non ricadenti in tale definizione, anche ove legittimamente assentiti, è ammessa esclusivamente manutenzione ordinaria; ogni altro intervento, ove concedibile, è classificato quale realizzazione di nuova costruzione di cui al punto g) del precedente comma.

Art. 13 N.T.A. di P.R.G. vigente - Definizioni

1° comma: Al fine di una corretta ed univoca interpretazione delle norme che seguono, valgono le seguenti definizioni:
(omissis)

- fabbricato (o edificio): l'insieme di tutti gli organismi costruttivi e/o di tutte le unità immobiliari costituenti un organismo edilizio unitario e morfologicamente compiuto; si classifica, ai fini degli interventi di cui all'art.12 punto 3, fabbricato (o edificio) esclusivamente un immobile che presenti caratteristiche di non provvisorietà in funzione degli elementi costruttivi e indipendentemente dalla continuità di presenza fisica sul territorio. Un fabbricato è pertanto tale solo quando sia costituito da opere murarie, quali fondazioni, e elementi costruttivi fuori terra stabilmente fissati alle stesse, oltre che con caratteristiche adeguate a garantire continuità d'uso in condizione di sicurezza. Non costituiscono pertanto fabbricato (o edificio) corpi formati ad es. da rivestimenti lamierati su supporti lignei, quali baracche ecc.

Art. 17 N.T.A. di P.R.G. vigente – Interventi sull'esistente edificato sottoposto a normativa specifica

1. Il PRG attribuisce grado di vincolo ed eventuali prescrizioni particolari agli edifici localizzati in zona A e a fabbricati sparsi individuati con apposita grafia (schede B, Tav. 13.1), determinando gli interventi ammessi, in relazione ai caratteri dell'edificio, attraverso sette gradi di protezione con grado di vincolo decrescente da uno a sette, ottenuti dalla disaggregazione dei tipi d'intervento di cui all'art. 31 legge 457/78, secondo i seguenti due modelli d'intervento:

a) un modello restaurativo

volto alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze del tessuto storico (gradi di protezione 1 e 2);

secondo i seguenti due modelli d'intervento:

a) un modello restaurativo

volto alla tutela ed alla valorizzazione delle emergenze del tessuto storico (gradi di protezione 1 e 2);

b) un modello innovativo

inteso alla trasformazione organica del tessuto storico attraverso interventi di correzione, restituzione di organismi ed elementi costruttivi ed eventualmente di sostituzione di intere unità immobiliari, o fabbricati, divenuti estranei al contesto del centro storico (gradi di protezione 3-4-5-6-7).

2. La classificazione di questi edifici può essere oggetto di revisione nel caso che con adeguate analisi e/o apposito sopralluogo della Commissione Edilizia emergano ulteriori elementi di pregio o la presenza di parti non originarie o deturpanti. La modifica del grado di protezione, nei limiti di un grado in più o in meno, è ammessa con atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale con esclusione dei gradi di protezione 1 e 6. Modifiche superiori ad un grado, per un massimo di 2 e con esclusione dei gradi 1 e 6, sono ammissibili nell'ambito di piano urbanistico attuativo sia per i fabbricati isolati che nei Centri storici.

3. Allo scopo di incentivarne il recupero, negli edifici vincolati è ammesso –nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, con riduzione di cm 30 delle altezze utili previste per l'agibilità- il cambio di destinazione d'uso da annesso rustico a residenziale, nonché ogni cambio d'uso che comporti un minor carico urbanistico (diminuzione del fabbisogno di standard) e/o l'eliminazione di attività in zona impropria anche con aumento di carico urbanistico previo reperimento degli standard aggiuntivi. Eventuali nuovi alloggi ricavati dai cambi d'uso debbono presentare i requisiti minimi di cui all'art. 53 del Regolamento Edilizio per alloggi di almeno due persone. Ogni cambio d'uso deve garantire le dotazioni minime di parcheggio privato di cui all'art. 11 delle presenti norme, nonché le dotazioni di parcheggio pubblico di cui all'art. 9 anche nelle ZTO diverse dalle B e C1.

4. Per gli edifici vincolati ai sensi del presente articolo valgono - indipendentemente dal grado di vincolo - le seguenti:

Norme generali

a) I gradi di protezione inferiore ammettono gli interventi relativi ai gradi di protezione superiore, salvo il caso di esplicita incompatibilità (ad es. è esclusa la ristrutturazione o la demolizione con ricostruzione per fabbricati con obbligo di demolizione senza ricostruzione); qualora sia utilizzata tale opportunità sono altresì applicabili le relative agevolazioni, in particolare di altezza dei vani.

b) Le ricostruzioni successive a demolizioni e le nuove costruzioni dovranno avere altezze non maggiori di quelle degli edifici significativi contigui. Nella ricostruzione è consentito di occupare con il nuovo edificio solo il sedime occupato precedentemente alla demolizione, esclusi i casi di cui al grado di protezione 6 o i casi in cui sia consentito l'ampliamento e fatti comunque salvi diritti di terzi.

c) Sono ammessi sedimi e distanze diverse in corrispondenza dei confini interni nei casi in cui si abbia l'attuazione di un intervento attraverso PUA e solo quando tale modifica ai sedimi ed alle distanze minime costituisca una soluzione igienicamente più razionale ed architettonicamente più corretta. Gli ampliamenti del sedime codificati sono definiti nella planimetria allegata 1:1.000 per le zone "A" o 1:2000 per le altre zone significative; le sopraelevazioni sono ammesse nelle zone "A" nei limiti di altezza sopra detti e nel rispetto del Grado di Protezione assegnato e nelle altre zone nei limiti di altezza indicati per ogni zona e/o sottozona. Gli ampliamenti, ove ammessi, dovranno comunque non snaturare le caratteristiche formali complessive e gli elementi particolari del fabbricato, ed essere architettonicamente composti con il corpo principale dell'edificio e in armonia con la sua morfologia, i suoi caratteri tipologici e i materiali in esso adottati.

d) Le sopraelevazioni, anche se ammesse ed in conformità con le altre norme di PRG non potranno superare l'altezza degli edifici contigui con grado di protezione da 1 a 3 anche nelle zone esterne alla zona "A", le falde dei tetti dovranno conservare la pendenza e l'andamento di quella originarie.

e) In relazione ai caratteri delle aree scoperte il PRG individua le aree nelle quali non è ammessa alcuna edificazione e che devono essere mantenute o sistemate a verde privato, a parcheggio o a servizi. Gli elementi puntuali (pozzi, capitelli, archi, ecc.) sono individuati nelle tavole di progetto con apposita simbologia nella quale è indicato il riferimento ai gradi di protezione.

f) E' prescritto in generale l'uso di materiali tradizionali (paramenti in laterizio o pietra, intonaci civili, serramenti in legno con ante d'oscuro, tetti in coppi laterizi, ecc.). Le coperture dovranno essere, di norma, a due o quattro falde, con pendenza variabile da un minimo del 30% ad un massimo del 45%, ovvero –in caso di ampliamento- uguale a quella del fabbricato principale.

La Commissione Edilizia può imporre la conservazione di parti o elementi significativi anche in forma più restrittiva di quanto previsto dal grado di vincolo; può altresì imporre eliminazione (e/o ricomposizione, ove funzionalmente utile e formalmente accettabile) di elementi incongrui non originali, quali tettoie, balconi ecc.

La tamponatura di portici o di grandi fori –anche se conseguente a variazione di destinazione d'uso- è soggetta a valutazione della Commissione Edilizia; deve, di norma, garantire la salvaguardia dei rapporti vuoto/pieno –se rilevante ai fini della protezione- e delle caratteristiche significative dell'involucro esterno, mantenendo la percezione del porticato e/o dei grandi fori originari; potrà pertanto essere effettuata con strutture leggere (es. vetrata) e/o con pannelli in muratura arretrati rispetto alla struttura portante originaria ed è ammessa solo qualora il risultato ottenuto sia esteticamente compatibile con l'esistente, e non snaturi l'aspetto del fabbricato.

Per le classi di intervento 1 e 2 la sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili quali lesene, pilastri, colonne, capitelli, mensole, balconi, infissi, dovrà essere eseguita con gli stessi materiali della tradizione locale. E' consentito l'uso di materiali diversi soltanto nel caso di rilevante impegno architettonico. Le tipologie edilizie e i caratteri degli edifici dovranno ispirarsi ai modelli tipologici tradizionali richiamati nelle tavole d'indagine, in particolare nei casi di edifici con gradi di protezione 1 e 2 per i quali non è ammessa l'adozione di elementi morfologici e di caratteri tipologici diversi da quelli originari.

g) Negli edifici soggetti a grado di protezione da 1 a 4 l'Amministrazione può emanare prescrizioni successive al rilascio della concessione edilizia, previo sopralluogo del Tecnico Comunale effettuato dopo che vi siano state operazioni di manomissione dell'immobile esistente, al fine di attuare la salvaguardia di elementi morfologici e di caratteri tipologici non rilevabili prima di tali manomissioni.

h) Non è ammesso il recupero di strutture precarie e/o illegittime. La Commissione Edilizia può altresì, all'atto di approvazione di progetto edilizio, ordinare la demolizione di superfetazioni, indipendentemente dal grado di protezione del fabbricato e anche nel caso in cui alla superfetazione risulti esteso il vincolo del fabbricato principale.

i) Modifiche di adeguamento alla perimetrazione delle UMI o degli ambiti dei piani attuativi possono essere deliberate dal Consiglio Comunale e non costituiscono variante al PRG se contenute entro i limiti stabiliti dall'art. 11 della L.R. n. 61/85. Nel caso di UMI riguardanti edifici vincolati tale delibera dev'essere però supportata da adeguata indagine ed essere conseguenza di accertata presenza di elementi morfologici e/o caratteri tipologici che la giustifichino.

5. Nelle singole schede B possono essere riportate specifiche prescrizioni particolari. Tali prescrizioni sono integrative e non sostitutive delle norme generali e del grado di vincolo. La loro presenza evidenzia esclusivamente problematiche rilevate già in sede di schedatura, ma che non devono ritenersi esaustive.

Le prescrizioni particolari riguardano:

a) recupero dei soli corpi originali, con obbligo di demolizione senza ricostruzione di strutture precarie e superfetazioni; fa riferimento al punto h) delle norme generali e segnala il fatto che –a giudizio del rilevatore- sono presenti porzioni di edificato da ricondurre a demolizione senza ricostruzione;

b) obbligo di particolare cura nel salvaguardare visivamente i rapporti vuoto/pieno; fa riferimento al punto f) delle norme generali, segnalando già in scheda la rilevanza ai fini della protezione dei suddetti rapporti vuoto/pieno;

c) obbligo di demolizione (e/o ricomposizione) degli elementi incongrui; fa riferimento al punto f) delle norme generali, segnalando già in scheda la presenza di tettoie, balconi ecc. per i quali va fatto obbligo di demolizione o di ricomposizione che li riconduca ad un risultato formalmente accettabile;

d) presenza di vincolo per elettrodotto; per edificio, o porzione di esso, ricadente sotto vincolo di elettrodotto si conferma il disposto dell'art. 31 5° comma delle NTA, se più restrittivo. Le variazioni di destinazione d'uso sono ammesse a condizione che non comportino incremento di persone la cui permanenza superi le 4 ore al giorno.

L'assenza di prescrizioni in scheda B non esclude che tali problematiche siano individuabili in sede di progettazione edilizia e, conseguentemente, le relative norme applicabili su parere della Commissione Edilizia.

6. I sette gradi di protezione, con l'indicazione dei caratteri dell'edificio protetto e del relativo tipo d'intervento consentito, sono:

17.1 Grado di protezione 1

1) Caratteri dell'edificio:

Edificio di valore storico, architettonico e artistico, da conservare integralmente in ogni sua parte interna ed esterna, di cui si prevede il restauro filologico.

2) Tipo di intervento:

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro filologico.

L'intervento deve tendere al ripristino dei valori originali, con la medesima destinazione d'uso o con una similare a quella originaria. Ogni tipo di modificazione deve essere eseguita solo con i metodi e le cautele del restauro scientifico. Dovranno essere eliminate le superfetazioni, e in genere le sovrastrutture di epoca più o meno recente, che non rivestano interesse o che contrastino con la comprensione storica dell'edificio. E' ammesso il mantenimento delle altezze di piano esistenti a condizione che non sia variata la destinazione d'uso dei locali. Locali accessori possono essere trasformati in residenziali purché aventi un'altezza media di almeno 2,40 con un minimo di ml 1,60.

17.2 Grado di protezione 2

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale di cui si propone la conservazione.

2) Tipo di intervento:

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo (con inserimento di impianti tecnologici, modifiche distributive e sostituzione dei solai). L'intervento dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

a) conservazione della facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo interno ed esterno (cornici, marcapiani, lesene, ecc.);

b) conservazione dell'apparato originario verticale e orizzontale nel caso della presenza di volte e/o di pregevoli solai in legno e fatto salvo quanto codificato nei successivi punti ed in particolare al punto g);

c) conservazione dei collegamenti originari, verticali e orizzontali, se e in quanto legati alla tipologia fondamentale dell'edificio;

d) conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;

e) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, pozzi, muri, edicole, lapidi antiche, capitelli, nonché degli spazi scoperti pavimentati e/o sistemati ad orto e/o giardino;

f) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale del profilo altimetrico originario;

g) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti

h) possibilità di spostare ed integrare le aperture esclusivamente su facciate interne che non abbiano definiti caratteri architettonici;

i) possibilità di traslazione dei solai e tetti privi di caratteri architettonici nella misura non eccedente i 30 cm;

l) obbligo di eliminare le superfetazioni, ed in genere le sovrastrutture di epoca più o meno recente, che non rivestano interesse e/o contrastino con la comprensione storica dell'edificio;

m) è ammesso il restauro volto al recupero in tracce significative dell'impianto originario, stratificate da interventi successivi che abbiano dato luogo a variazioni del sistema distributivo generale dell'organismo edilizio, previa una analisi storico-stratigrafica; in tal caso è accettata la

8. Le zone di cui al presente articolo sono inidonee alla realizzazione di cave ed è fatto divieto alla realizzazione di discariche o di depositi di materiali non agricoli.

variazione dell'impianto dell'edificio al fine di ripristinare gli elementi o organismi originari anche con l'introduzione di nuovi elementi purché il volume e la superficie lorda d'uso non subiscano incrementi superiori al 5% (cinque per cento).

n) E' ammesso il mantenimento delle altezze di piano esistenti a condizione che non sia variata la destinazione d'uso dei locali; nel caso di applicazione del precedente punto i) è però ammessa deroga solo all'altezza minima prevista per i vani residenziali, ridotta a ml 2.40 calcolati come al successivo punto o).

o) Locali accessori possono essere trasformati in residenziali purché aventi un'altezza media di almeno 2.40 con un minimo di ml 1.60.

17.3 Grado di protezione 3

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici che rivestono un valore storico, architettonico e/o ambientale, degradati e/o parzialmente ristrutturati di cui si propone la salvaguardia ripropositiva delle facciate e la parziale ristrutturazione interna.

2) Tipo di intervento:

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con esclusione della totale demolizione interna.

Va perseguita la salvaguardia anche ripropositiva delle facciate.

E' obbligatorio il perseguimento degli obiettivi sottesi ai punti 2 d) e 2 l) del grado di protezione 2.

17.4 Grado di protezione 4

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici del tipo indicato al precedente grado di protezione 3, di cui si prevede la conservazione solo di una o più facciate o porzioni di facciate e l'intera ristrutturazione interna.

2) Tipo di intervento:

Sono ammessi gli interventi di cui al grado di protezione 3, con possibilità di ristrutturazione edilizia anche tramite totale demolizione interna. Va perseguita la salvaguardia anche ripropositiva di una o più facciate o di parte di facciate se valutate con contenuti storico-ambientali.

E' prescritto il restauro delle strutture morfologicamente rilevanti ed è consentito l'inserimento di nuovi organismi costruttivi. Tali interventi richiedono un insieme sistematico di opere che possono produrre un organismo edilizio di tutto o in parte diverso dal preesistente, ma senza variazioni di volume e con obbligo di perseguimento degli obiettivi sottesi al punto 2 d) del grado di protezione 2.

17.5 Grado di protezione 5

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici di nessun carattere intrinseco e ambientale, che non costituiscano motivo di disagio urbano ma per i quali si propone la salvaguardia del sedime.

2) Tipo di intervento:

Sono ammessi tutti gli interventi di cui al grado di protezione 4 oltre alla completa demolizione con ricostruzione.

Il volume demolito è recuperabile attraverso una ricomposizione che non preveda un aumento del volume, ovvero nei limiti del calcolo della cubatura ammessa dagli indici di zona se più favorevole.

17.6 Grado di protezione 6

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici del tipo indicato al grado 5, ma definiti "turbativi" dell'ambiente urbano anche se in buone condizioni statiche, di cui si prevede la demolizione.

2) Tipo di intervento:

Demolizione senza ricostruzione.

Il volume demolito è recuperabile nel limite del calcolo della cubatura ammessa nella singola zona, ma in posizione diversa se indicata. Qualora non sia indicato alcun nuovo sedime utilizzabile, il volume demolito risulta recuperabile solo nel caso in cui sia specificatamente incluso in una UMI perimetrata e numerata nelle tavole di progetto in scala 1:1.000.

17.7 Grado di protezione 7

1) Caratteri dell'edificio:

Edifici, anche di recente costruzione, con nessun carattere intrinseco e ambientale

2) Tipo di intervento:

E' ammesso qualsiasi intervento, purché volto a dare all'edificio caratteristiche ambientali attraverso l'eliminazione di superfetazioni, il ridisegno dei fori, il ridisegno delle facciate, la sostituzione dei materiali estranei alla tradizione locale, il rifacimento della copertura.

In particolare è pertanto possibile la demolizione con ricostruzione, senza un aumento del volume e della superficie utile di calpestio nelle zone "A", e nel rispetto degli indici di zona previsti dal PRG nelle altre zone.

ART. 42 – RETE ECOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
2. Direttiva Habitat 92/43/CEE
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
4. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso (adottato con Delibera di Consiglio provinciale n. 25 del 30.06.2008).

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

5. Tavola n. 4, “Carta delle trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

6. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
7. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l'evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autopoiesi del sistema ambientale.
8. La “Rete ecologica” è definita dall'insieme degli elementi costitutivi di livello comunale:
 - a) area nucleo (core area): area che costituisce l'ossatura della rete ecologica con un elevato valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento;
 - b) area di connessione naturalistica, comprendono:
 - area di completamento della rete ecologica: aree di completamento delle aree nucleo.
 - buffer zone: fasce che costituiscono il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali e svolgono una funzione di protezione ecologica –effetto filtro- limitando gli effetti dell'antropizzazione;

DIRETTIVE

9. Il P.I. dovrà prevedere una specifica disciplina degli elementi della rete ecologica attraverso:
 - a) il miglioramento delle aree interessate da processi di rinaturalizzazione spontanea;
 - b) la conservazione ed il potenziamento della naturalità nelle aree rurali (siepi, filari, macchie boscate, ecc);
 - c) la ricostruzione delle parti mancanti della rete ecologica;
 - d) la tutela, riqualificazione e miglioramento del verde pertinenziale, in particolare di quello inserito nella rete ecologica;
 - e) la valutazione di compatibilità ambientale delle opere ed infrastrutture che possono comportare ulteriore antropizzazione.
10. Il P.I., in rapporto alle trasformazioni previste dal P.A.T., definirà gli interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, contestuali o preventivi, al fine di potenziare e garantire l'efficacia della rete ecologica.
11. Il P.I. dovrà recepire le indicazioni riguardanti la costruzioni delle reti ecologiche a livello sovracomunale, definite dalla pianificazione di livello superiore e in ogni caso definire:
 - a) fasce periurbane di miglioramento ecologico;
 - b) perimetri di aree produttive potenzialmente critici;
 - c) nodi di rete ecologica;
 - d) aree tampone;
 - e) opere lineari previste;
 - f) siepi e filari;
 - g) ambiti agricoli ad elevata permeabilità residua;

- h) ambiti agricoli con presenza significativa di siepi e filari.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

12. La realizzazione ed il mantenimento degli elementi della "Rete ecologica" previsti dal P.A.T. è vincolante.
13. Il P.I. e i P.U.A. possono prevedere delle modifiche alla loro localizzazione conseguenti la implementazione degli interventi, previa puntuale descrizione delle ragioni che giustificano un miglior esito progettuale. Le eventuali modifiche introdotte in sede di P.I. e di P.U.A. non possono comunque stravolgere gli obiettivi ed i contenuti progettuali del P.A.T.
14. Le zone di cui al presente articolo sono inidonee alla realizzazione di cave ed è fatto divieto alla realizzazione di discariche.
15. È vietato:
 - a) rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo essenziale le siepi (parte aerea e parte epigea). Non rientrano tra le misure vietate le normali operazioni di manutenzione e ringiovanimento delle siepi (potatura, spollonatura, tramarratura, ecc.);
 - b) qualsiasi mutamento delle superfici boscate di antico impianto e/o con presenza di "specie tipiche" dell'orizzonte di vegetazione. Tali superfici sono inoltre soggette a ripristino se compromesse da incendi o tagli indiscriminati. Sono ammessi interventi di miglioramento e riassetto boschivo, anche con sostituzione e riqualificazione delle specie arboree ed arbustive, secondo le indicazioni della normativa specifica vigente. Il mutamento permanente di superficie boscata, nelle more della disciplina specifica di settore, è ammesso unicamente per la coltura viticola ed esclusivamente su superfici boscate degradate e di recente formazione.
 - c) la raccolta, l'asportazione ed il danneggiamento della flora spontanea, ai sensi della L.R. n. 53 del 15. 11.1974;
 - d) l'edificazione di manufatti da destinare a insediamenti zootecnici intensivi.
16. Negli ambiti della rete ecologica vigono le prescrizioni di cui agli Art. 39 e 40 del P.T.C.P..

ART. 43 – ELEMENTI STORICI TUTELATI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
2. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso (adottato con Delibera di Consiglio provinciale n. 25 del 30.06.2008).

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

3. Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
4. Tavola n. 2, “Carta delle Invarianti”
5. Tavola n. 4, “Carta delle trasformabilità”

CONTENUTI E FINALITÀ

6. Gli elementi evidenziati nella Tavola n. 4, “Carta delle trasformabilità”, di seguito elencati si caratterizzano per la loro rilevanza storico monumentale e/o architettonica e paesaggistica:
 - a) ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione;
 - b) Ville Venete I.R.V.V.;
 - c) Edifici e complessi di valore architettonico-testimoniale;
 - d) Contesto figurativo dei complessi monumentali;
 - e) Coni visuali.

DIRETTIVE, PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Le direttive, le prescrizioni ed i vincoli sono quelli già previsti e definiti nelle presenti N.T.:
 - a) ambiti territoriali cui attribuire obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione: Art. 15 e Art. 28;
 - b) Ville Venete I.R.V.V.: Art. 11 e Art. 28;
 - c) Edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale: Art. 28;
 - d) Contesto figurativo dei complessi monumentali: Art. 11 e Art. 28;
 - e) Coni visuali: Art. 25.

TITOLO VII: FORMAZIONE DEL P.I.

ART. 44 - NORME SPECIFICHE PER IL P.I.

1. Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.. Il P.I. può non coincidere rigorosamente con il P.A.T. ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.
2. Il P.I. può modificare il P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di:
 - a) localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
 - b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
 - e) limitate variazioni al perimetro degli A.T.O delle aree di urbanizzazione consolidata, edificazione diffusa e nuclei isolati, nel rispetto del Dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;ed in generale nell'ipotesi di:
 - f) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del P.A.T.;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella V.A.S.;
 - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento.
 - g) modifica del grado di protezione degli edifici di interesse storico-monumentale, se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.
3. Il P.I. può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli A.T.O., definiti nei successivi articoli, solo nel caso non venga superato il limite quantitativo massimo, per l'intero territorio comunale, della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa calcolato secondo le modalità indicate nell'Atto di Indirizzo regionale e definito nel successivo Allegato A "Ambiti Territoriali Omogenei" e nelle altre fattispecie richiamate nelle presenti N.T..
4. Il P.I. individua gli interventi di trasformazione edilizia e li vincola alla realizzazione degli interventi ambientali, strutturali e infrastrutturali di compensazione ritenuti prioritari e riguardanti gli argomenti di seguito elencati:
 - a) Patrimonio edilizio storico
 - b) Edificazione diffusa
 - c) Attrezzature interesse collettivo
 - d) Rete e corridoi ecologici
 - e) Sicurezza idraulica
 - f) Tutela del paesaggio
 - g) Allevamenti
 - h) Aree industriali
 - i) Aree servizi.
5. Il P.I. individua le priorità di cui al precedente comma 4 del presente articolo sulla base dei seguenti criteri:
 - a) andamento demografico e composizione popolazione
 - b) adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico
 - c) andamento mercato immobiliare
 - d) criticità ambientali
 - e) sicurezza del territorio
 - f) stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo)

- g) andamento attività settore primario
 - h) andamento attività settore secondario e terziario
 - i) pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale
 - j) adeguatezza reti tecnologiche di urbanizzazione.
6. Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla V.A.S. ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I..

ART. 45 - NORME SPECIFICHE PER LE A.T.O.

1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.) sulla base di specifici caratteri insediativi, morfologici e ambientali.
2. La Tavola n. 4.1, "Carta delle trasformabilità" evidenzia la suddivisione del territorio comunale in 7 A.T.O. così articolati:
 - a) A.T.O. dei Centri Urbani:
 - A.T.O. n. 1 Monfumo – La Valle
 - b) A.T.O. agricole e territoriali:
 - A.T.O. n. 2 Collinare ovest
 - A.T.O. n. 3 Collinare est – Castelli
 - A.T.O. n. 4 Collinare di tutela
3. Il Dimensionamento degli A.T.O. è organizzato puntualmente, nell'Allegato A alle presenti N.T., per ogni singolo Ambito.

ART. 46 – APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. D.P.R. n. 160 del 7.9.2010, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
2. L. n. 241 del 07.08.1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
3. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
4. Legge Regionale n. 55 del 31.12.2012, "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante".

CONTENUTI E FINALITÀ

5. Il P.A.T. prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante esclusivamente per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere.

DIRETTIVE

6. Nella valutazione ambientale strategica. In particolare, nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) è da escludere la possibilità di:
 - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
 - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - interessare aree destinate a servizi che incidono sul Dimensionamento del piano;
 - interessare attività già oggetto di variante di P.R.G.C. redatta ai sensi dell'Art. 30 della L.R. n. 61/1985 o ai sensi della L.R. n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a cadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
 - interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di P.R.C., sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
 - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;
 - b) è necessario:
 - verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 41 delle Norme Tecniche del P.T.R.C. sull'intero territorio del Comune e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
 - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;
 - garantire il rispetto degli standards urbanistici;
 - ricondurre le Norme Tecniche degli interventi in variante al P.R.C. ai principi definiti dall'Art. 4 delle presenti N.T. riguardanti la perequazione;
 - convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
 - prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. L'applicazione della procedura dello sportello unico, di cui al D.P.R. n. 447/1998 e successive modificazioni, deve avvenire in coerenza con la disciplina del territorio definita dal P.A.T. ed è ammissibile solo ed esclusivamente per gli interventi che prevedono la rilocalizzazione:
 - a) nell'area produttiva ampliabile in località "La Valle" anche in estensione alla Z.T.O. di appartenenza;
 - b) per gli interventi riguardanti le strutture ricettivo-turistiche.

ART. 47 - LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso (adottato con Delibera di Consiglio provinciale n. 25 del 30.06.2008).
2. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
3. Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2004, "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".

CONTENUTI E FINALITÀ

4. La localizzazione delle strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive definite dalla programmazione regionale in materia e alla pianificazione d'area vasta di livello provinciale.
5. Il P.A.T. esclude la possibilità di localizzare all'interno del territorio del Comune di Monfumo le grandi strutture di vendita come definite dalla normativa regionale non contemplate dal P.R.G.C. Vigente.

DIRETTIVE

6. Il P.I. localizza le strutture di vendita diverse dalle grandi strutture sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
 - b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
 - c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
 - d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. In attesa della approvazione del P.I. l'approvazione di P.U.A. e/o il rilascio di atti abilitativi che prevedano la realizzazione di nuove strutture di vendita e parchi commerciali, è subordinata alla verifica delle condizioni di sostenibilità definite dalle presenti norme.

ART. 48 – VERIFICA E MONITORAGGIO PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL P.A.T.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente”
3. Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – modifica Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente”
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
7. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

DIRETTIVE

9. Il P.I. attua il Piano di Monitoraggio, sulla base degli indicatori prefigurati dal Rapporto Ambientale, in accordo con le autorità ambientali competenti.
10. Il P.I. identifica gli interventi di trasformazione territoriale che sono assoggettati a verifica di sostenibilità e le modalità stesse della verifica, sulla base delle indicazioni metodologiche assunte nel Rapporto Ambientale.

ART. 49 – MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
2. Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente”
3. Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – modifica Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell’ambiente”
4. Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
5. Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
6. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
7. Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

8. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di V.A.S. individua misure di mitigazione e compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali.

DIRETTIVE

9. Il P.I. individua, puntualizza e regola gli specifici interventi di mitigazione e compensazione connessi all’attuazione delle azioni strategiche del PAT, in applicazione di quanto previsto dal Rapporto Ambientale.

ART. 50 – VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUL S.I.C. IT3240002 “COLLI ASOLANI”

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992).
2. Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 79/409/CEE.
3. DPR n. 357 del 08.09.1997.
4. DPR n. 120 del 120.03.2003.
5. DM del 03.04.2000.
6. LR n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
7. DPGR del 18 maggio 2005, n. 241
8. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

CONTENUTI E FINALITÀ

9. Trattasi della Valutazione di Incidenza Ambientale sul Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) IT3240002 “COLLI ASOLANI”;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

10. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, dovrà contenere la relazione di Valutazione di incidenza, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;

TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

ART. 51 – APPROVAZIONE DEL P.A.T.

1. Sino all'approvazione del P.A.T. valgono le N.T.A. del P.R.G. vigente fatto salvo quanto previsto dalla misure di salvaguardia. A seguito dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G. vigente assume la valenza di primo P.I. limitatamente alle parti con esso compatibili. Sono da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.
2. L'approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta:
 - a) la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione;
 - b) la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
3. Rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli edifici produttivi in zona impropria e degli edifici di valenza storico-testimoniale derivanti dalla L.R. n. 11/1987, dalla L.R. n. 24/1985 e dalla L.R. n. 61/1985 ancorché abrogate oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni, salvo quanto previsto nel precedente comma 2 del presente articolo.

ART. 52 – MISURE DI SALVAGUARDIA

1. Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione del P.A.T. e quella di approvazione del medesimo.
2. Nel periodo transitorio l'esame delle domande edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato:
 - a) negando le autorizzazioni che si sarebbero negate anche prima dell'adozione del P.A.T.;
 - b) sospendendo ogni autorizzazione se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T. adottato;
 - c) rilasciando le autorizzazioni se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:
 - non incorre in nessun motivo di diniego;
 - è conforme al P.A.T. adottato.

ELENCO ABBREVIAZIONI


A.C.	Amministrazione Comunale
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.T.O.	Ambito Territoriale Omogeneo
D.I.A.	Denuncia Inizio Attività
D.G.R.V.	Delibera Giunta Regionale Veneto
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
G.U.	Gazzetta Ufficiale
I.R.V.V.	Istituto Regionale Ville Venete
L.	Legge nazionale
L.R.	Legge Regionale
M.C.S.	Mercalli – Cancani – Sieberg (scala di misura dei terremoti articolata in 12 gradi di intensità)
N.C.d.S.	Nuovo Codice della Strada
N.T.	Norme Tecniche
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
N.T.O.	Norme Tecniche Operative
O.P.C.M.	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.A.	Piano Ambientale
P.A.I.	Piano Assetto Idrogeologico
P.A.T.	Piano Assetto del Territorio
P.d. A.	Piano d'Area
P.I.R.U.E.A.	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
P. di L.	Piano di Lottizzazione
P.d.A.	Piano d'Area
P.E.E.P.	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
P.I.	Piano degli Interventi
P.I.P.	Piano per gli Insediamenti Produttivi
P.P.	Piano Particolareggiato
P.R.	Piano di Recupero
P.R.G.C.	Piano Regolatore Generale Comunale
P.R.C.	Piano Regolatore Comunale
P.T.C.P.	Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento
P.T.R.C.	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
P.U.A.	Piano Urbanistico Attuativo
R.D.	Regio Decreto
R.E.	Regolamento Edilizio
R.P.	Responsabile Procedimento
S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
S.U.A.P.	Sportello Unico Attività Produttive
S.T.C.	Superficie Territoriale Comunale
Q.C.	Quadro Conoscitivo
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
U.M.I.	Unità Minima di Intervento
V.A.S.	Valutazione Ambientale Strategica
V.I.A.	Valutazione Impatto Ambientale
V.Inc.A.	Valutazione Incidenza Ambientale
Z.T.O.	Zone Territoriali Omogenee

ALLEGATO A – AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI




ART. 1 – A.T.O. N. 1 “MONFUMO -LA VALLE”

A.T.O. 1		Descrizione	
<p>L'A.T.O. n. 1 "Monfumo - La Valle" ha una superficie pari a Ha 150,17 ed è costituito dalla porzione di territorio comunale, prevalentemente urbanizzata, che comprende i nuclei storici di Monfumo, Forner e La Valle. In questo ATO sono localizzati inoltre la quasi totalità delle aree per servizi del Comune. E' attraversato dalla SP 23 e dalla SP 150 in direzione nord sud e dalla SP 1 in direzione est ovest. L'ATO comprende l'unica zona produttiva del comune localizzata vicino al centro di La Valle lungo il torrente Muson.</p>			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici
	<i>mq</i>		<i>mq</i>
Residenziale	mc	32 436	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq SIp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	5 000	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	130	(250 mc / abitante)
S.A.U. trasformata	mq	54 946	
Note			




ART. 2 – A.T.O. N. 2 “COLLINARE OVEST”

A.T.O. 2		Descrizione	
L'A.T.O. n. 2 "Collinare ovest" ha una superficie pari a Ha 155,58 ed è costituito dalla porzione di territorio comunale ad ovest dei nuclei urbanizzati di Monfumo e Forner. L'ATO è caratterizzato dalla presenza di numerosi edifici di valore storico testimoniale, di alcuni prati stabili e di impianti di vigneti.			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici
	<i>mq</i>		<i>mq</i>
Residenziale	mc	2 448	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq SIp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	10	(250 mc / abitante)
S.A.U. trasformata	mq	4 147	
Note			



ART. 3 – A.T.O. N. 3 “COLLINARE EST - CASTELLI”

A.T.O. 3		Descrizione	
<p>L'A.T.O. n. 3 "Collinare est - Castelli" ha una superficie pari a Ha 199,56 ed è costituito dalla porzione di territorio comunale, a nord-ovest. L'ATO comprende il complesso di interesse storico della Chiesa di Castelli e di Palazzo Neville. Nell'ATO sono localizzati anche alcuni gruppi di case classificate come aree ad urbanizzazione diffusa. L'ATO è attraversato a nord dalla SP 150 dei Colli Asolani. L'ambito prevalentemente pianeggiante più a nord a confine con il comune di Pederobba è caratterizzato dalla presenza di un ambito di escavazione.</p>			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici
	<i>mq</i>		<i>mq</i>
Residenziale	mc	3 468	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	14	(250 mc / abitante)
S.A.U. trasformata	mq	5 875	
Note			



ART. 4 – A.T.O. N. 4 “COLLINARE DI TUTELA

A.T.O. 4		Descrizione	
L'A.T.O. n. 4 "Collinare di Tutela" ha una superficie pari a Ha 626,65 ed è costituito da un'ampia porzione di territorio comunale. L'ATO risulta essere il più esteso del PAT e comprende a sud il SIC IT3240002 "Colli Asolani" e a nord la Zona di Tutela Ambientale (art. 32 NTA PRG). L'ATO è interessato dalla presenza del nucleo storico di Era Grande e di Le Mandre; a nord ovest è inoltre presente il complesso storico delle Ville di Cà Corniani e di Villa Bardellini-Scotti.			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici
	<i>mq</i>		<i>mq</i>
Residenziale	mc	2 448	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq SIp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	10	(250 mc / abitante)
S.A.U. trasformata	mq	4 147	
Note			



ALLEGATO B: NORME IDRAULICHE PER L'EDIFICAZIONE

Comune di Monfumo	commessa:	7173
Piano di Assetto Territoriale – valutazione di compatibilità idraulica		
norme idrauliche per l'edificazione	pag.	2/11

NORME IDRAULICHE PER L'EDIFICAZIONE

<i>TITOLO I: NORME IDRAULICHE PER L'EDIFICAZIONE.....</i>	<i>11</i>
art. 1.definizioni.....	11
art. 2.calcolo del volume di compenso idraulico.....	12
art. 3.soglie dimensionali per la valutazione di compatibilità idraulica.....	13
art. 4.norme su fabbricati.....	13
art. 5.norme su parcheggi e piazzali di servizio.....	14
1.superficie a parcheggio superiore a 5000 mq o piazzali di servizio superiori a 2000 mq. .	14
2.superficie a parcheggio inferiore a 5000 mq o piazzali inferiori a 2000 mq.....	15
art. 6.norme su aree di stoccaggio e movimentazione materiali.....	16
art. 7.norme su strade e piste ciclabili.....	16
art. 8.norme su aree agricole.....	17
art. 9.prescrizioni su invasi concentrati a cielo aperto.....	17
art. 10.prescrizioni su invasi concentrati sotterranei.....	17
art. 11.prescrizioni su invasi diffusi.....	18
art. 12.prescrizioni sulla rete smaltimento acque meteoriche.....	18
art. 13.collegamento con la rete di smaltimento esistente.....	18
 <i>TITOLO II: NORME DI POLIZIA IDRAULICA.....</i>	 <i>18</i>
art. 14.definizione del reticolo idrico.....	18
art. 15.fascia di tutela.....	18
art. 16.tombinamento di fossati.....	19

File:	norme idrauliche finale.odt	TECNOHABITAT INGEGNERIA
Operatore:	ec	

TITOLO I: NORME IDRAULICHE PER L'EDIFICAZIONE

ART. 1. DEFINIZIONI

superficie territoriale (S_{ter}):	è la superficie fondiaria reale del lotto di intervento comprensiva di spazi ad uso pubblico o gravati da vincolo
superficie pavimentata (S_{pav}):	superficie resa impermeabile: strade, piazzali, sia pedonali che carrabili, sono da considerare anche gli interrati al di fuori della sagoma dell'edificio fuori terra
superficie semipermeabile (S_{semi}):	superficie pavimentata con materiale drenante o con terra battuta, stabilizzato, ecc.
superficie a verde (S_{ver}):	superficie permeabile nelle aree a verde
superficie agricola (S_{agr}):	superficie coltivata con varietà stagionali
superficie impermeabile (S_{imp}):	superficie resa totalmente o parzialmente impermeabile, computata convenzionalmente con i seguenti coefficienti: 0,9 per superficie coperta e pavimentata, 0,6 per superficie semi-permeabile, 0,2 per superficie a verde
pioggia di progetto:	pioggia derivante dall'equazione di possibilità pluviometrica con tempo di ritorno pari a 50 anni $h(mm) = 68.5 * t(ore)^{0.28}$
quota zero di riferimento	la quota zero è rilevata con riferimento al marciapiede o al piano viario oppure alla media del lotto edificabile
franco di sicurezza:	differenza tra quota più bassa nell'area di intervento e massimo livello di invaso, il franco imposto è di 20 cm
rete di smaltimento superficiale:	è l'insieme del reticolato idrico presente nel territorio comunale e dei fossati di guardia delle varie strade
area residenziale:	zona prevista dal PRG di tipo residenziale, comprensiva di tutti gli standard urbanistici: strade, parcheggi, aree verdi, fanno parte di questa categoria gli interventi previsti in zona A, B, C (comprese le C1 speciali)
12) area produttiva o a servizi:	zona prevista dal PRG di tipo produttivo o commerciale, comprensiva degli standard urbanistici quali strade, parcheggi, ecc., sono inserite in questa categoria le zone classificate D e F
13) area agricola	tutte le zone non comprese nei due gruppi visti in precedenza

Le presenti norme sono relative alla sola raccolta, stoccaggio e smaltimento delle acque meteoriche.

Le presenti norme si applicano su tutto il territorio comunale e a tutti gli interventi edilizi restando esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo così come definiti all'art. 3 lettere a), b) e c) del D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ii. Restano inoltre escluse dalle presenti norme gli interventi di ampliamento per la porzione esistente, se non viene interessata dall'intervento stesso, e le demolizioni senza

Comune di Monfumo	commessa:	7173
Piano di Assetto Territoriale – valutazione di compatibilità idraulica		
norme idrauliche per l'edificazione	pag.	4/11

ricostruzione.

Nel caso di interventi edilizi il cui fine sia diverso dalle aree in cui sono inseriti (interventi residenziali in zone produttive o viceversa), il dimensionamento del compenso idraulico deve essere calcolato in base al tipo di intervento che si vuole realizzare. Nel caso di interventi con finalità miste (per esempio in parte residenziali e in parte a servizi) il dimensionamento del compenso idraulico va svolto considerando in proporzione le aree interessate dalle finalità edificatorie. Nel caso una delle finalità edificatorie superi il 75% del lotto, il calcolo viene svolto considerando l'intera area con questa tipologia edificatoria.

ART. 2. CALCOLO DEL VOLUME DI COMPENSO IDRAULICO

Ogni intervento edilizio deve prevedere la rete di raccolta delle acque meteoriche, le opere di mitigazione idraulica e il recapito finale.

Non sono ammesse fognature miste.

I volumi degli invasi di mitigazione idraulica saranno calcolati, in base alla destinazione d'uso secondo le seguenti formule:

area residenziale:
$$V_{comp} = 170 + 200 * \frac{S_{imp}}{S_{ter}}$$

area produttiva o a servizi:
$$V_{comp} = 200 + 300 * \frac{S_{imp}}{S_{ter}}$$

dove:

V_{comp} = volume di compenso (m³/ha)

S_{imp} = superficie impermeabilizzata

S_{ter} = superficie totale (uguale a quella territoriale)

La superficie impermeabilizzata va calcolata secondo la relazione:

$$S_{imp} = 0.9 * S_{pav} + 0.6 * S_{semi} + 0.2 * S_{ver}$$

Il volume di compenso così calcolato è quello specifico per ettaro di intervento. Il volume specifico va poi moltiplicato per l'area di intervento espressa in ettari.

Ogni intervento, singolo o con strumento urbanistico attuativo, deve prevedere al suo interno le opere per la mitigazione idraulica: invasi e sezioni tarate.

Anche gli interventi di urbanizzazione devono prevedere le opere di mitigazione idraulica con riferimento all'area residenziale o produttiva di appartenenza nel contesto del piano urbanistico.

Qualora sia comprovata l'impossibilità di ubicare le opere di mitigazione idraulica all'interno dei singoli lotti, queste possono trovare allocazione nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, previa autorizzazione da parte degli Uffici Comunali e dimensionando le opere di compenso idraulico con riferimento alla superficie territoriale globale.

I volumi di invaso possono essere realizzati concentrati a cielo aperto e/o interrati e/o diffusi, a gravità e/o con sollevamento nel rispetto che la somma dei volumi realizzati corrisponda al volume totale imposto.

Alla rete di smaltimento comunale e demaniale deve essere recapitata solo la portata

File:	norme idrauliche finale.odt	TECNOHABITAT INGEGNERIA
Operatore:	ec	

Comune di Monfumo	commessa:	7173
Piano di Assetto Territoriale – valutazione di compatibilità idraulica		
norme idrauliche per l'edificazione	pag.	5/11

massima scaricabile. La portata massima scaricabile si calcola moltiplicando la superficie totale per il seguente coefficiente udometrico:

area residenziale: 10 l/s*ha

area produttiva o a servizi: 8 l/s*ha

ART. 3. SOGLIE DIMENSIONALI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

La verifica della compatibilità idraulica è obbligatoria per ogni intervento, oltre alla redazione della planimetria e del profilo delle fognature pluviali, sempre obbligatori, l'approfondimento dipende dall'estensione territoriale dell'area urbanizzata:

- | | | |
|--|---|--|
| area inferiore a 1500 m ² | - | volume di compenso calcolato con la relazione all'art. 2; |
| volume inferiore a 1000 m ³ | - | sezione di chiusura avente dimensioni massime pari ad un tubo diametro interno massimo di 100 mm; |
| | - | planimetria e profilo delle opere di compensazione; |
| area compresa tra 0.15 e 1 ha: | - | volume di compenso calcolato con la relazione all'art. 2; |
| | - | portata uscente calcolata con coefficiente udometrico di cui all'articolo 2; |
| | - | sezione di chiusura regolabile con dimensione massima pari a due tubi diametro 100 mm e tirante idrico massimo di 1 m; |
| | - | planimetria e profilo delle opere di compensazione; |
| area compresa tra 1 e 10 ha: | - | relazione di compatibilità idraulica; |
| | - | volume di compenso calcolato con la relazione all'art. 2; |
| | - | portata uscente calcolata con coefficiente udometrico dato da tabella di cui all'art. 2; |
| | - | sezione di chiusura regolabile e tiranti idrici derivanti da apposito calcolo; |
| | - | planimetria, profilo e particolari costruttivi della rete di raccolta e delle opere di compensazione; |
| area superiore a 10 ha: | - | relazione di compatibilità idraulica con studio di dettaglio; |
| | - | volume di compenso calcolato con la relazione all'art. 2; |
| | - | portata uscente calcolata con coefficiente udometrico dato da tabella di cui all'art. 2; |
| | - | sezione di chiusura regolabile e tiranti idrici derivanti da apposito calcolo; |
| | - | planimetria, profilo e particolari costruttivi della rete di raccolta e delle opere di compensazione; |

ART. 4. NORME SU FABBRICATI

Il piano d'imposta degli edifici, di accesso alle rampe, delle bocche di lupo e di quant'altro possa convogliare l'acqua all'interno del fabbricato, deve essere pari o superiore ai 30 cm rispetto alla quota zero di riferimento.

La quota zero o quota di riferimento è quella definita all'art. 1 delle presenti norme. La maggiore quota imposta dalle norme idrauliche non deve essere computata nel calcolo del volume del fabbricato.

In ogni caso è preferibile predisporre rampe ed entrate ai piani interrati sul lato opposto, rispetto al fabbricato, del corso d'acqua.

Per i lotti posti ad una quota media inferiore a 50 cm dal piano viario, deve essere

File:	norme idrauliche finale.odt	TECNOHABITAT INGEGNERIA
Operatore:	ec	

Comune di Monfumo Piano di Assetto Territoriale – valutazione di compatibilità idraulica	commessa:	7173
norme idrauliche per l'edificazione	pag.	6/11

previsto un sopralzo di 40 cm rispetto alla quota zero di riferimento.

Nella costruzione di strade, recinzioni, marciapiedi e in genere nella progettazione stessa dell'area urbana, devono essere individuate e garantite, con adeguati manufatti, le vie di deflusso naturale delle acque. Si deve evitare di realizzare, anche in via indiretta, vie preferenziali di veicolazione delle portate meteoriche, inoltre deve essere evitato di creare punti di scarico concentrati nella rete idrografica. In particolare, quando lo scarico è sul terreno, il diametro dello scarico non deve mai superare i 100 mm, in caso di necessità di una sezione maggiore, questa va suddivisa in più tubazioni da 100 mm. La distanza tra le varie uscite deve essere maggiore di 2,0 m.

All'interno delle fasce di tutela dei corsi d'acqua naturali, nelle recinzioni devono essere previsti dei cancelli d'accesso per monitoraggio e manutenzione; nei pressi della sponda non deve essere costruito o piantumato niente che possa inibire la manutenzione con mezzi meccanici.

Gli interrati devono essere ben impermeabilizzati, non sono permessi scarichi di drenaggio continuo.

VALLI IN CUI È PRESCRITTA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In aggiunta a quanto già normato, valgono anche le seguenti prescrizioni.

Nella fascia all'interno dei 50 m dall'alveo di valli che necessitano di manutenzione straordinaria, il piano di soglia deve essere elevato a 50 cm. Sempre nella fascia all'interno dei 50 m, non sono ammessi piani interrati. Qualora siano attuate le manutenzioni straordinarie necessarie, approvate dall'ente competente nella valle, possono essere realizzati i piani interrati con la prescrizione che l'accesso delle rampe e le bocche di lupo abbiano il piano posto sempre a 50 cm dallo zero di riferimento.

ART. 5. NORME SU PARCHEGGI E PIAZZALI DI SERVIZIO

1. superficie a parcheggio superiore a 5000 mq o piazzali di servizio superiori a 2000 mq

Per queste aree scoperte:

- strade, aree di manovra e piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
- superfici destinate esclusivamente ad accesso, manovra e parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti per lavorazione e stoccaggio di sostanze pericolose come da tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006 parte terza, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m²;
- altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti sempre alla lettera b), in cui il dilavamento di sostanze pericolose può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;
- parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione superiore o uguale a 5000 m², comprese le strade di accesso e aree di manovra;
- superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo

File:	norme idrauliche finale.odt	TECNOHABITAT INGEGNERIA
Operatore:	ec	

Comune di Monfumo Piano di Assetto Territoriale – valutazione di compatibilità idraulica	commessa:	7173
norme idrauliche per l'edificazione	pag.	7/11

o in fognatura, a seconda dei casi. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico. Lo scarico di queste acque deve avvenire su corpo idrico ricettore o sul suolo.

Per le superfici di cui al presente comma, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate. Qualora il bacino di riferimento per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare (bacino scolante) effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo stoccaggio, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere pari a:

- al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia superiore al 70% della superficie totale del bacino;
- al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della superficie del bacino;
- al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino.

Le superfici interessate da dilavamento si sostanziano pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.

2. superficie a parcheggio inferiore a 5000 mq o piazzali inferiori a 2000 mq

Per queste aree scoperte:

- a) strade pubbliche e private escluse autostrade, superstrade e pertinenze di grandi infrastrutture di trasporto;
- b) piazzali, di estensione inferiore a 2000 m² comprese strade di accesso e aree di manovra, a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
- c) superfici destinate esclusivamente ad accesso, manovra e parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti per lavorazione e stoccaggio di sostanze pericolose come da tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006 parte terza, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m²;
- d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5000 m² comprese le strade di accesso e le aree di manovra;

File:	norme idrauliche finale.odt	TECNOHABITAT INGEGNERIA
Operatore:	ec	

Comune di Monfumo Piano di Assetto Territoriale – valutazione di compatibilità idraulica norme idrauliche per l'edificazione	commessa:	7173
	pag.	8/11

e) tutte le altre superfici non previste al comma 1;
le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico.

Le acque raccolte su area di movimentazione e parcheggio veicoli, anche se coperte, non possono essere disperse nel sottosuolo.

L'acqua raccolta deve essere consegnata alla rete di smaltimento previo passaggio per un pozzetto di calma che deve essere pulito periodicamente. Per pozzetto di calma si definisce un vano in cui la portata raccolta transiti a velocità ridotta tale da sedimentare il materiale grossolano raccolto. Il pozzetto di calma deve avere lo scorrimento posto ad una profondità maggiore di almeno 50 cm rispetto a quello della tubazione di monte per il deposito del materiale. Il materiale raccolto deve essere rimosso periodicamente.

ART. 6. NORME SU AREE DI STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in allegato F alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, ove vi sia la presenza di:

- depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- lavorazioni;
- ogni altra attività o circostanza,

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del D. Lgs. n. 152/2006, Parte terza, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l'autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.

Al fine di ridurre i quantitativi di acque da sottoporre a trattamento come da precedente comma, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all'aperto o ricorrono le circostanze di cui al precedente comma, e può altresì prevedere l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre

File:	norme idrauliche finale.odt	TECNOHABITAT INGEGNERIA
Operatore:	ec	

Comune di Monfumo	commessa:	7173
Piano di Assetto Territoriale – valutazione di compatibilità idraulica		
norme idrauliche per l'edificazione	pag.	9/11

a quella di prima pioggia.

ART. 7. NORME SU STRADE E PISTE CICLABILI

La realizzazione di strade e piste ciclabili non deve interferire con il regime idraulico della zona e comunque non ne deve aumentare il rischio.

Il volume di compenso è pari a 800 m³/ha di superficie impermeabilizzata, nel caso vengano usati materiali drenanti la superficie viene computata al 60%.

La realizzazione delle strade non deve portare ad interruzione di corsi d'acqua e alla concentrazione degli scarichi.

Durante la fase di progettazione e realizzazione devono essere consultati gli enti gestori del corso d'acqua.

ART. 8. NORME SU AREE AGRICOLE

Le seguenti norme idrauliche si applicano a tutti gli interventi di trasformazione agricola e fondiaria che, a seguito di disboscamento e/o di regolarizzazione del terreno, portano ad un aumento del coefficiente di deflusso dell'area.

In caso di disboscamento e/o di sbancamento con regolarizzazione del terreno di un'area agricola o a bosco, si applicano sempre le formule dell'articolo 2, relative agli interventi di tipo residenziale. La superficie impermeabilizzata (S_{imp}) viene calcolata considerando tutta l'area come trasformata a verde, quindi il rapporto S_{imp}/S_{ter} è pari a 0,2.

Si deve evitare di concentrare la portata raccolta e di concentrare anche il volume di compenso, prediligendo invasi diffusi, quali fossati o abbassamento diffuso del fondo. La rete di raccolta e di compenso deve essere sempre a cielo aperto. Lungo i pendii e nei fossati devono essere creati manufatti (salti di fondo, traverse, ecc.) che creino perdita di energia nell'acqua raccolta.

In caso di movimento terra, il programma dei lavori deve garantire un buon inerbimento entro il mese di giugno.

Nel computo del volume di invaso non devono essere considerati fossati e scoli esistenti, a meno che non vengano create espansioni attivate da sbarramenti trasversali.

Tutti i manufatti di dispersione energetica dell'acqua raccolta, di compenso idraulico e di regolazione devono essere ben ancorate al suolo.

La documentazione progettuale da presentare, in dipendenza del territorio trasformato, deve essere quella richiesta all'articolo 3 delle presenti norme.

ART. 9. PRESCRIZIONI SU INVASI CONCENTRATI A CIELO APERTO

Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello dato dalla formula in art. 2 calcolato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di intervento (o dalla porzione di area se idraulicamente disconnessa) considerando anche il franco di sicurezza di 20 cm.

Il collegamento tra la rete di raccolta e le aree di espansione deve garantire una ritenzione grossolana dei corpi estranei ed evitare la presenza di rifiuti nell'area.

La vasca dell'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1‰ verso lo sbocco, al fine di garantire il completo vuotamento dell'area.

La rete di raccolta deve avere il piano di scorrimento ad una quota uguale o inferiore a quella del fondo dell'invaso.

ART. 10. PRESCRIZIONI SU INVASI CONCENTRATI SOTTERRANEI

File:	norme idrauliche finale.odt	TECNOHABITAT INGEGNERIA
Operatore:	ec	

Comune di Monfumo	commessa:	7173
Piano di Assetto Territoriale – valutazione di compatibilità idraulica		
norme idrauliche per l'edificazione	pag.	10/11

Il volume complessivo degli invasi deve essere pari a quello dato dalla formula in art. 2 calcolato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di intervento (o della porzione di area se idraulicamente disconnessa) considerando anche il franco di sicurezza di 20 cm.

L'invaso deve avere un fondo con una pendenza minima dell'1‰ verso lo sbocco o la zona di pompaggio, al fine di garantire il completo vuotamento del vano.

La stazione di pompaggio deve garantire la presenza di una pompa di riserva della portata richiesta dal calcolo della massima portata.

Il vano di compenso deve essere facilmente ispezionabile e di agevole pulizia.

ART. 11. PRESCRIZIONI SU INVASI DIFFUSI

La rete deve avere un volume di invasore pari a quello dato dalla formula in art. 2 calcolato a partire dal livello del punto più depresso dell'area di intervento (o dalla porzione di area se idraulicamente disconnessa) considerando anche il franco di sicurezza. Trattasi di un sovradimensionamento delle rete di raccolta pluviale a sezione chiusa o aperta. Nel calcolo del volume di compenso si considera solo il contributo di canali e tubazioni principali, senza considerare i pozzetti, le caditoie e i tubi di collegamento.

La rete di raccolta deve avere lo scorrimento con una pendenza minima dell'1‰ verso la sezione di chiusura, al fine di garantirne il completo vuotamento.

ART. 12. PRESCRIZIONI SULLA RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

La linea per lo smaltimento delle acque meteoriche deve essere ispezionabile con pozzetti almeno ogni 50 m. I pozzetti devono avere il fondo posto ad almeno 30 cm al di sotto dello scorrimento delle tubazioni confluenti, per consentire il deposito del materiale grossolano raccolto.

Nel caso di aree con elevato dislivello o quando si vuole evitare di approfondire troppo il volume di compenso, è possibile dividere l'area di intervento in settori separati idraulicamente tra di loro, in questo caso alla sezione di chiusura deve essere posto un pozzetto regolatore come descritto al paragrafo successivo. In questo modo il volume di compenso e il calcolo della quota di massimo invasore viene calcolata per le varie aree. In ogni caso il collegamento con il corpo ricettore resta unico, il calcolo del volume di compenso e gli elaborati da produrre cui all'articolo 3 sono sempre quelli relativi all'area di intervento considerata nel totale.

ART. 13. COLLEGAMENTO CON LA RETE DI SMALTIMENTO ESISTENTE

La sezione di chiusura della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche dell'area di intervento deve essere unica e munita di un pozzetto di collegamento alla rete esistente con luce tarata derivata dal calcolo di cui agli artt. 2 e 3. Questa sezione deve essere ispezionabile e regolabile dai tecnici consortili. L'eventuale suddivisione dello scarico in tubazioni da 100 mm deve essere effettuata a valle della sezione di controllo.

Deve essere garantita la non ostruzione della sezione tarata. Alla quota di massimo invasore va posta una soglia sfiorante di sicurezza capace di evacuare la massima portata generata dall'area con la pioggia di progetto.

Anche la tubazione di collegamento alla rete esistente deve essere adeguata alla massima portata che potrebbe generarsi nell'area con la pioggia di progetto.

File:	norme idrauliche finale.odt	TECNOHABITAT INGEGNERIA
Operatore:	ec	

Comune di Monfumo Piano di Assetto Territoriale – valutazione di compatibilità idraulica	commessa:	7173
norme idrauliche per l'edificazione	pag.	11/11

TITOLO II: NORME DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 14. DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO

La seguente normativa si riferisce ai corsi d'acqua naturali e demaniali del territorio comunale di Monfumo e inseriti nella tavola elaborato 28 allegato b "idrografia del territorio".

In caso di difformità tra le fasce di rispetto individuate e quelle di normative vigenti, valgono le norme più restrittive.

ART. 15. FASCIA DI TUTELA

Per i corsi d'acqua naturali la fascia minima di tutela totale è di 10 m rispetto all'unghia arginale del corso d'acqua. Nelle fasce così individuate vale l'inderogabile divieto di edificabilità, nei limiti stabiliti dal R.D. 523/1904 e dal R.D. 368/1904.

E' vietata la costruzione di fornaci, fucine e fonderie ad una distanza inferiore a 50 m rispetto all'unghia arginale del canale. E' vietata l'apertura di cave, anche temporanee, ad una distanza inferiore a 20 m dall'unghia arginale del corso d'acqua, fatto salvo quanto disposto dalla legge n. 184 del 30.03.1893.

Negli interventi urbanistici in prossimità di canali e corsi d'acqua è consigliabile distribuire le aree a verde lungo le sponde del corso d'acqua.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali è fatto obbligo di mantenere l'alveo del corso d'acqua sgombro da materiale estraneo o dalla vegetazione spontanea, in modo che la sezione risulti libera e l'alveo sempre ben definito. Alla stregua dei canali, devono essere mantenuti anche eventuali manufatti, tombotti e ponticelli. Il materiale di derivazione dallo spurgo o dallo sfalcio deve essere prontamente rimosso dall'alveo stesso.

I fossi di guardia di tutti i vari tipi di strade devono essere mantenuti da parte dei frontisti, dei consorziati e dai proprietari limitrofi. Una volta individuato un alveo demaniale in disuso, sarà sempre onere degli stessi frontisti il ripristino alle condizioni originali.

ART. 16. TOMBINAMENTO DI FOSSATI

Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 152/2006, sono vietate le tombinature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a ragioni di tutela della pubblica incolumità. In zona agricola, per consentire l'accesso ai fondi, sono permesse tombinature da costituire con tubi aventi diametro minimo pari a 80 cm e per una lunghezza massima di 8 m.

Le tombinature dovute a cause di pubblica incolumità devono essere sottoposte a parere del Consorzio Piave. In ogni caso il progetto deve prevedere l'inserimento dei pozzetti di ispezione ad ogni incrocio ed almeno ogni 50 m, fermo restando il diametro minimo di 80 cm per la tubazione. Nella sezione di chiusura del tratto tombinato, va inserito un pozzetto di sezionamento e a monte del tratto tombinato deve essere prevista una griglia grossolana con sfioratore laterale.

File:	norme idrauliche finale.odt	TECNOHABITAT INGEGNERIA
Operatore:	ec	